



Arca Vita S.p.A.

Contratto di assicurazione sulla vita multiramo con partecipazione agli utili e unit linked

“ETF Energy! 2.0 Linea Ponderata”

Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti:

- 1) Scheda Sintetica
- 2) Nota Informativa
- 3) Condizioni di Assicurazione, comprensive di:
 - Regolamento della gestione interna separata
 - Regolamento del fondo interno assicurativo
- 4) Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
- 5) Glossario
- 6) Modulo di proposta

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la scheda sintetica e la nota informativa.

Arca Vita S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: via del Fante, 21 - 37122 Verona (Italia) - arcavita@pec.unipol.it - tel. +39 045 8192111
fax +39 045 8192630 - Capitale sociale i.v. Euro 208.279.080,00 - Registro delle Imprese di Verona, C.F. e P. IVA 01947090237
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 09/11/89 N. 18331, G.U. 28/11/1989
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e
riassicurazione Sez. I al n. 1.00082 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.arcassicura.it





Arca Vita S.p.A.

“ETF Energy! 2.0 Linea Ponderata”

Scheda sintetica



SCHEDA SINTETICA

del contratto di assicurazione sulla vita multiramo con partecipazione agli utili e unit linked “ETF Energy! 2.0 Linea Ponderata”

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. Informazioni generali

1.a) IMPRESA DI ASSICURAZIONE: Arca Vita S.p.A.

1.b) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA: In base all’ultimo bilancio approvato, il patrimonio netto della Società è pari a 351.764.527,00 euro, con capitale sociale pari a 208.279.080,00 euro e totale delle riserve patrimoniali pari a 86.794.023,00 euro.

L’indice di solvibilità al 31 dicembre 2017, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è a pari a 2,16 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR).

I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall’IVASS, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Per maggiori informazioni sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società, si rimanda al sito www.arcassicura.it, nella sezione “Mondo Arca”, “Numeri”, “Relazione sulla Solvibilità”.

1.c) DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO: “ETF Energy! 2.0 Linea Ponderata”.

1.d) TIPOLOGIA DEL CONTRATTO: contratto di assicurazione multiramo a vita intera a prestazioni adeguabili e unit linked, a premio unico con facoltà di versamenti integrativi. Il contraente, al momento della sottoscrizione della proposta di contratto, suddivide il capitale iniziale tra la gestione separata “OSCAR 100%” e il fondo interno “Valore Ponderato Classe B”, esclusivamente in base alle seguenti percentuali:

Investimento nella gestione separata “OSCAR 100%”	Investimento nel fondo interno “Valore Ponderato Classe B”
40%	60%

Le prestazioni assicurate dal presente contratto, per la parte di premio destinata alla gestione separata sono contrattualmente garantite da Arca Vita S.p.A. e si adeguano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

Per la parte di premio destinata all’investimento nel fondo interno assicurativo, le prestazioni contrattuali sono espresse in quote di tale fondo, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. **Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il contraente riconducibili all’andamento di tali quote.**

1.e) DURATA: la durata del contratto coincide con la vita dell’assicurato.

E’ possibile esercitare il diritto di riscatto trascorsi almeno trenta giorni dalla conclusione del contratto. Il riscatto parziale non è consentito.

1.f) PAGAMENTO DEI PREMI: il contratto è a premio unico, il cui importo minimo è fissato in € 10.000,00, mentre l'importo massimo è fissato in € 749.999,99; detto importo è al lordo delle spese di emissione e del caricamento. E' possibile inoltre corrispondere ulteriori premi unici integrativi di quello iniziale, di importo non inferiore ad € 5.000,00. L'importo degli eventuali premi unici integrativi è al lordo del diritto fisso e del caricamento.

In occasione del versamento iniziale, il contraente suddivide il capitale iniziale tra la gestione separata "OSCAR 100%" e il fondo interno "Valore Ponderato Classe B", esclusivamente in base alle seguenti percentuali:

Investimento nella gestione separata "OSCAR 100%"	Investimento nel fondo interno "Valore Ponderato Classe B"
40%	60%

E' possibile effettuare versamenti aggiuntivi, investendo il capitale aggiuntivo esclusivamente con la medesima suddivisione tra gestione separata e fondo interno utilizzata per il versamento iniziale, successivamente alla data di decorrenza del contratto e fino al 31 dicembre 2018; successivamente a tale data, qualora la Compagnia decidesse di consentire nuovamente i versamenti aggiuntivi, comunicherà al contraente la data a partire dalla quale l'operazione sarà ancora possibile.

In ogni caso il limite massimo di premi complessivamente versati nella gestione separata "OSCAR 100%" è pari ad €1.000.000,00 per ciascun contratto.

Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione interna separata "OSCAR 100%", ogni singolo contraente (o più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi), non può versare, relativamente alla parte di premio destinata alla gestione separata, un cumulo premi superiore a € 5.000.000,00 sul presente contratto o su altri contratti collegati alla gestione interna separata "OSCAR 100%" nell'arco temporale di trenta giorni.

2. Caratteristiche del contratto

Per poter sottoscrivere il contratto il contraente deve avere la residenza in Italia (se persona fisica) oppure la sede legale in Italia (se persona giuridica).

"ETF Energy! 2.0 Linea Ponderata" è un contratto di assicurazione multiramo per il caso di morte a vita intera, dà cioè diritto al pagamento di un capitale in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale e consente l'investimento in attivi con un diverso livello di rischio/rendimento.

Una parte del premio versato viene utilizzato dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul contratto e pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale assicurato.

Relativamente ai premi destinati alla gestione separata "OSCAR 100%", si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella sezione G della nota informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L'impresa è tenuta a consegnare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) prestazioni in caso di decesso

Definizione	Descrizione della prestazione
Capitale	in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal contraente del capitale assicurato

b) coperture complementari

Definizione	Descrizione della prestazione
Capitale aggiuntivo in caso di decesso	in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, la copertura facoltativa garantisce, ai beneficiari designati in polizza, il pagamento di una prestazione pari almeno alla somma dei premi investiti, sia iniziali che aggiuntivi, con un massimo di € 25.000,00. L'attivazione di tale copertura è facoltativa e deve essere effettuata al momento della decorrenza contrattuale

In riferimento alla sola parte di premio investita nella gestione separata "OSCAR 100%" la Compagnia presta le seguenti garanzie:

- **in caso di premorienza la garanzia prestata dalla Compagnia consiste esclusivamente nella conservazione del premio iniziale e degli eventuali premi aggiuntivi;**
- **in caso di riscatto totale la garanzia prestata dalla Compagnia consiste esclusivamente nella conservazione del capitale iniziale, ovvero del premio iniziale al netto delle spese di emissione e dei caricamenti, e degli eventuali capitali aggiuntivi, ovvero dei premi aggiuntivi al netto dei diritti e dei caricamenti.**

Pertanto, la partecipazione agli eventuali utili eccedenti tali misure minime contrattualmente garantite, una volta che essi siano stati dichiarati al contraente, **non risulta definitivamente acquisita dal contratto.**

In caso di riscatto, il contraente **sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.**

Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione interna separata "OSCAR 100%", ogni singolo contraente (o più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi), non può effettuare riscatti parziali o totali, relativamente al capitale rivalutato investito in gestione separata, per un importo superiore al valore pari al minore tra € 10.000.000,00 e l'1% delle riserve matematiche calcolate alla fine dell'ultimo periodo di osservazione della gestione interna separata di riferimento, sul presente contratto o su altri contratti collegati alla gestione interna separata "OSCAR 100%" nell'arco temporale di trenta giorni. Nel caso i suddetti limiti vengano superati, resta facoltà della Compagnia effettuare il rimborso del valore di riscatto in tranches di importo pari (o, nel caso dell'ultima tranche inferiore), ai limiti riportati ad intervalli di trenta giorni.

Maggiori informazioni sono fornite in nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli da Art. 10 (Prestazione assicurata) ad Art.13 (Criteri di adeguamento del capitale investito nella gestione separata) delle condizioni di assicurazione.

4. Rischi finanziari a carico del contraente

L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo relativamente ai premi investiti nel fondo interno. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.

4.a) Rischi finanziari a carico del contraente

I rischi finanziari a carico del contraente sono i seguenti:

- a) ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati;
- b) ottenere un capitale in caso di morte dell'assicurato inferiore ai premi versati.

4.b) Profilo di rischio del fondo

Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata dall'IVASS, il profilo di rischio del fondo a cui le prestazioni sono collegate.

Profilo di rischio

Fondo interno	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto
"Valore Ponderato Classe B"			X			

5. Costi

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata e dal fondo interno assicurativo riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il dato relativo alla parte investita nel fondo interno non tiene conto degli eventuali costi di overperformance, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale.

Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie. Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Gestione separata "OSCAR 100%"

Ipotesi adottate

Premio unico: 10.000 €

Sesso ed età dell'assicurato: qualunque

Tasso di rendimento degli attivi: 2%

40% Gestione Separata "OSCAR 100%" - 60% Fondo interno "Valore Ponderato Classe B"
--

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,416%
10	2,216%
15	2,149%
20	2,115%
25	2,095%

6. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata e del fondo

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "OSCAR 100%" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2013	4,24%	2,84%	3,35%	1,17%
2014	3,73%	2,33%	2,08%	0,21%
2015	3,35%	1,95%	1,19%	- 0,17%
2016	2,84%	1,44%	0,91%	- 0,09%
2017	2,96%	1,66%	1,28%	1,15%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Il fondo "Valore Ponderato Classe B" è di nuova istituzione; pertanto, alla data di redazione della presente Scheda sintetica, non sono disponibili dati storici di rendimento.

Le informazioni sono integrate con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Fondo interno	Rendimento a 3 anni	Rendimento a 5 anni
"Valore Ponderato Classe B"	n.d.	n.d.

Tasso medio di inflazione	
Ultimi tre anni	Ultimi cinque anni
0,30%	0,45%


Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

7. Diritto di ripensamento

Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della nota informativa.

Arca Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Direttore Generale
Federico Arpe





Arca Vita S.p.A.

“ETF Energy! 2.0 Linea Ponderata”

Nota Informativa



NOTA INFORMATIVA

del contratto di assicurazione sulla vita multiramo con partecipazione agli utili e unit linked “ETF Energy! 2.0 Linea Ponderata”.

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

La informiamo che, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 35 – Titolo IV, dal 31 ottobre 2013, sul sito istituzionale della Compagnia www.arcassicura.it potrà accedere ad un’apposita area riservata per consultare la propria posizione assicurativa. La invitiamo ad accedere al sito per la prima registrazione e per conoscere le modalità con cui sarà possibile completare l’accreditamento a tale area riservata.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

L’impresa di assicurazione è la società Arca Vita S.p.A..

Essa ha sede legale e direzione generale in via del Fante 21, 37122, Verona, Italia, ed i seguenti recapiti: telefono n. 0458192111; sito internet: www.arcassicura.it; indirizzo di posta elettronica informa@arcassicura.com; indirizzo di posta elettronica certificata arcavita@pec.unipol.it.

Arca Vita S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. n. 18331 del 9 novembre 1989 (G.U. 28/11/1989) ed è iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione al N. 1.00082.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE, SUI RISCHI FINANZIARI E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

L’assicurazione prestata con il contratto “ETF Energy! 2.0 Linea Ponderata” ha una durata coincidente con la vita dell’assicurato. L’assicurato deve essere persona di età assicurativa compresa tra i 18 e gli 85 anni alla data di decorrenza.

Il contratto dà diritto esclusivamente ad una prestazione in caso di premorienza, qualora l’assicurato deceda, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell’assicurazione.

Si precisa che le prestazioni assicurate dal presente contratto:

- per la parte investita nella gestione separata “OSCAR 100%”, sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si adeguano di anno in anno in base al rendimento di tale gestione separata di attivi;
- per la parte investita nel fondo interno “Valore Ponderato Classe B”, sono espresse in quote, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. **Pertanto il contraente si assume i rischi finanziari dell’investimento effettuato nel fondo interno, riconducibili all’andamento del valore delle quote.**

In caso di morte dell’assicurato, la Compagnia corrisponderà ai beneficiari designati in proposta o agli eventuali diversi beneficiari successivamente designati un importo pari al capitale assicurato, dato dalla somma delle seguenti due componenti:

- una prima componente legata alla gestione separata “OSCAR 100%”, che corrisponderà al capitale assicurato in essa investito;

- una seconda componente, data dal numero delle quote relative al fondo interno “Valore Ponderato Classe B” ed attribuite al contratto alla data di ricezione, da parte di Arca Vita S.p.A., della comunicazione di decesso, moltiplicato per il valore unitario della quota di riferimento alla prima data di valorizzazione successiva alla data di ricezione, da parte di Arca Vita S.p.A., della comunicazione di decesso, ulteriormente aumentata di una percentuale variabile in funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. **Il contraente si assume i rischi finanziari dell’investimento effettuato nel fondo interno, riconducibili all’andamento del valore delle quote.**

Il capitale assicurato è determinato in funzione delle somme versate al netto dei costi.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto di eventuali cambiamenti di professione dell’assicurato, né carenza in funzione del momento e delle cause del decesso.

Si rimanda all’Art.8 (Attribuzione del numero di quote relative al fondo interno), all’Art.10 (Prestazione assicurata) ed all’Art.13 (Criteri di adeguamento del capitale investito nella gestione separata) delle condizioni di assicurazione per una descrizione dettagliata della prestazione in caso di premorienza.

L’assicurazione è sospesa, dopo la conclusione del contratto di assicurazione, finché non sia stato pagato il premio iniziale.

In riferimento alla sola parte di premio investita nella gestione separata “OSCAR 100%” la Compagnia presta le seguenti garanzie:

- **in caso di premorienza la garanzia prestata dalla Compagnia consiste esclusivamente nella conservazione del premio iniziale e degli eventuali premi aggiuntivi;**
- **in caso di riscatto totale la garanzia prestata dalla Compagnia consiste esclusivamente nella conservazione del capitale iniziale, ovvero del premio iniziale al netto delle spese di emissione e dei caricamenti, e degli eventuali capitali aggiuntivi, ovvero dei premi aggiuntivi al netto dei diritti e dei caricamenti.**

Pertanto, la partecipazione agli eventuali utili eccedenti tali misure minime contrattualmente garantite, una volta che essi siano stati dichiarati al contraente, **non risulta definitivamente acquisita dal contratto.**

Per la parte investita nel fondo interno “Valore Ponderato Classe B”, l’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote. E’ possibile pertanto che l’entità della prestazione sia inferiore ai premi versati.

3. Rischi finanziari

Il contratto “ETF Energy! 2.0 Linea Ponderata” è un’assicurazione per il caso di morte a vita intera dell’assicurato le cui prestazioni sono collegate, in base ad una ripartizione predefinita, sia ai risultati della gestione separata “OSCAR 100%”, sia all’andamento del valore delle quote di un fondo interno assicurativo.

Pertanto la sottoscrizione del presente contratto, relativamente alla quota parte investita nel fondo interno “Valore Ponderato Classe B”, comporta per il contraente i seguenti rischi, propri degli investimenti azionari ed anche se in parte minore, obbligazionari:

- il rischio, tipico dei titoli di capitale (quali le azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell’emittente (**rischio specifico**), che delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**rischio generico o sistematico**).

- il rischio, tipico dei titoli di debito (quali le obbligazioni), connesso all’eventualità che l’emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale (**rischio di controparte**); il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell’emittente.

- il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato (**rischio di interesse**); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa.

- **rischio di liquidità**: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende principalmente dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato.

- il rischio di oscillazione del tasso di cambio dell'Euro rispetto alla valuta in cui sono denominati i titoli (**rischio di cambio**).

4. Premi

Il contratto "ETF Energy! 2.0 Linea Ponderata" è a premio unico: esso obbliga il contraente unicamente al pagamento del premio iniziale in unica soluzione. E' soltanto facoltà del contraente corrispondere nel corso della durata dell'assicurazione, in aggiunta al premio iniziale, uno o più premi aggiuntivi.

Le prestazioni assicurate sono determinate in relazione ai premi corrisposti. Il premio iniziale è quello indicato dal contraente nella proposta accettata dalla Compagnia, il cui importo minimo è fissato in € 10.000,00, mentre l'importo massimo è fissato in € 749.999,99; detto importo è al lordo delle spese di emissione e del caricamento. E' possibile inoltre corrispondere ulteriori premi unici integrativi di quello iniziale, di importo non inferiore ad € 5.000,00. L'importo degli eventuali premi unici integrativi è al lordo del diritto fisso e del caricamento.

Il contraente, al momento della sottoscrizione della proposta di contratto, suddivide il capitale iniziale tra la gestione separata "OSCAR 100%" e il fondo interno "Valore Ponderato Classe B", esclusivamente in base alle seguenti percentuali:

Investimento nella gestione separata "OSCAR 100%"	Investimento nel fondo interno "Valore Ponderato Classe B"
40%	60%

E' possibile effettuare versamenti aggiuntivi, investendo il capitale aggiuntivo esclusivamente con la medesima suddivisione tra gestione separata e fondo interno utilizzata per il versamento iniziale, successivamente alla data di decorrenza del contratto e fino al 31 dicembre 2018; successivamente a tale data, qualora la Compagnia decidesse di consentire nuovamente i versamenti aggiuntivi, comunicherà al contraente la data a partire dalla quale l'operazione sarà ancora possibile.

In ogni caso il limite massimo di premi complessivamente versati nella gestione separata "OSCAR 100%" è pari ad €1.000.000,00 per ciascun contratto.

Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione interna separata "OSCAR 100%", ogni singolo contraente (o più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi), non può versare, relativamente alla parte di premio destinata alla gestione separata, un cumulo premi superiore a € 5.000.000,00 sul presente contratto o su altri contratti collegati alla gestione interna separata "OSCAR 100%" nell'arco temporale di trenta giorni.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto trascorsi almeno trenta giorni dalla conclusione del contratto. Il riscatto parziale non è consentito.

I premi dovranno essere corrisposti mediante addebito automatico sul conto corrente bancario del contraente indicato in proposta. In caso di estinzione di detto conto corrente, i premi aggiuntivi potranno essere corrisposti mediante bonifico sul conto corrente di Arca Vita S.p.A., acceso presso la Banca popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Verona, via Oberdan 11, avente le seguenti coordinate IBAN: IT 39 L 05387 11700 000001136164. La Compagnia potrà modificare il conto corrente su cui il contraente è tenuto a bonificare i premi di cui sopra, comunicandogli la variazione per iscritto. La variazione avrà effetto dal momento di ricevimento della predetta lettera da parte del contraente o dalla data successiva eventualmente precisata nella comunicazione di variazione.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili della gestione separata

In relazione alla parte investita nella gestione separata "OSCAR 100%", il capitale assicurato, così come il valore di riscatto, viene determinato in funzione del tasso annuo di rendimento finanziario della gestione interna separata "OSCAR 100%", ma in misura inferiore a quest'ultimo. In particolare:

- il capitale iniziale ed i capitali aggiuntivi vengono adeguati, in regime di interesse composto, sia periodicamente, al termine di ciascun anno solare di durata dell'assicurazione fino alla cessazione dell'assicurazione o del decesso dell'assicurato, sia al momento del decesso dell'assicurato o al momento del ricevimento della dichiarazione di riscatto;
- ciascun adeguamento annuale avviene sulla base della misura annua di adeguamento relativa all'anno solare al termine del quale si provveda a tale operazione;
- la misura annua di adeguamento, **che può essere positiva o negativa**, relativa ad un dato anno solare è pari all'aliquota di rendimento percentuale annuo netto della gestione interna separata "OSCAR 100%" relativa a quell'anno solare, **che si ottiene sottraendo 1,4 al valore relativo dell'aliquota percentuale che esprime il tasso annuo di rendimento finanziario della detta gestione nell'anno solare di riferimento**;
- il tasso annuo di rendimento finanziario della gestione interna separata "OSCAR 100%" di un dato anno solare (compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre del medesimo anno) è pari al rendimento finanziario lordo annuo della gestione interna separata "OSCAR 100%" relativo al periodo compreso tra il 31 ottobre di quell'anno solare ed il 1° novembre dell'anno solare immediatamente precedente;
- **gli adeguamenti infrannuali al momento del decesso dell'assicurato o del ricevimento della dichiarazione di riscatto avvengono, ciascuno, sulla base dell'aliquota di rendimento percentuale annuo netto relativa all'anno solare che precede, rispettivamente, quello del decesso dell'assicurato o del ricevimento della dichiarazione di riscatto, diminuita in valore relativo del:**
 - **20%, se tale aliquota risulta maggiore o uguale a 2,00%;**
 - **40%, se tale aliquota risulta minore del 2,00%, ma maggiore o uguale dell'1,00%.**

In ogni caso, se l'aliquota di rendimento percentuale netto della gestione separata è inferiore all'1,00% l'adeguamento infrannuale non verrà effettuato.

In riferimento alla sola parte di premio investita nella gestione separata "OSCAR 100%" la Compagnia presta le seguenti garanzie:

- **in caso di premorienza la garanzia prestata dalla Compagnia consiste esclusivamente nella conservazione del premio iniziale e degli eventuali premi aggiuntivi;**
- **in caso di riscatto totale la garanzia prestata dalla Compagnia consiste esclusivamente nella conservazione del capitale iniziale, ovvero del premio iniziale al netto delle spese di emissione e dei caricamenti, e degli eventuali capitali aggiuntivi, ovvero dei premi aggiuntivi al netto dei diritti e dei caricamenti.**

La partecipazione agli eventuali utili eccedenti tale misura minima contrattualmente garantita, una volta che essi siano stati dichiarati al contraente, **non risulta definitivamente acquisita dal contratto.**

Esempio numerico relativo al capitale in caso di premorienza investito nella gestione separata

Premio iniziale versato nella gestione:	10.000,00 €
Capitale adeguato al 31.12.XX-1:	10.200,00 €
Misura di adeguamento al 31.12.XX:	1%
Capitale adeguato al 31.12.XX:	10.302,00 €
Capitale in caso di premorienza al 31.12.XX:	10.302,00 €

Capitale adeguato al 31.12.XX-1:	10.200,00 €
Misura di adeguamento al 31.12.XX:	-0,5%
Capitale adeguato al 31.12.XX:	10.149,00 €
Capitale in caso di premorienza al 31.12.XX:	10.149,00 €
Capitale adeguato al 31.12.XX-1:	10.200,00 €
Misura di adeguamento al 31.12.XX:	-3%
Capitale adeguato al 31.12.XX:	9.894,00 €
Capitale in caso di premorienza al 31.12.XX:	10.000,00 €

Si rimanda all'Art.13 (Criteri di adeguamento del capitale investito nella gestione separata) delle condizioni di assicurazione per una descrizione dettagliata delle modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili, nonché al Regolamento della Gestione separata, che forma parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione G della presente nota informativa contenente il progetto esemplificativo delle prestazioni.

Arca Vita S.p.A. è tenuta a consegnare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso.

6. Valore della quota del fondo interno

Il calcolo del valore unitario della quota del fondo interno "Valore Ponderato Classe B" viene effettuato settimanalmente alla data di valorizzazione. Tale data coincide con la giornata di martedì o, se tale giorno è festivo, il primo giorno lavorativo successivo. Il valore è riferito sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo. Il valore unitario delle quote è pubblicato settimanalmente su "Il Sole 24 Ore" il giorno lavorativo successivo a quello di calcolo e sul sito internet di Arca Vita S.p.A. all'indirizzo www.arcassicura.com. Arca Vita S.p.A. si riserva di mutare il quotidiano di pubblicazione del valore della quota del fondo.

Il valore della quota pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del fondo.

Le quote attribuite al contratto si convertono in somme da erogare, al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, mediante operazioni di disinvestimento di attività del fondo. Il disinvestimento avviene a fronte della richiesta di rimborso delle dette quote formulata alla Compagnia. Il giorno di disinvestimento delle quote attribuite al contratto per recesso del contraente, decesso dell'assicurato o riscatto avviene alla prima data di valorizzazione successiva alla data di ricevimento da parte di Arca Vita S.p.A., rispettivamente, della dichiarazione di recesso, della comunicazione di decesso o della richiesta di riscatto.

Il calendario ed i tempi delle operazioni di disinvestimento possono mutare in conseguenza delle condizioni dei mercati di negoziazione delle attività in cui sia investito il patrimonio del fondo ed in conseguenza di modificazioni del relativo regolamento.

7. Opzioni

Il contratto offre le opzioni di seguito descritte, **attivabili facoltativamente ed esclusivamente alla decorrenza contrattuale.**

7.1 Copertura complementare in caso di morte

La prestazione complementare in caso di morte, dovuta qualora l'assicurato deceda prima della scadenza della copertura complementare stessa e sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'assicurazione, consiste nel pagamento di un capitale pari alla somma dei premi investiti, sia iniziali che aggiuntivi con un massimo di € 25.000,00.

La copertura complementare:

- non può essere aggiunta successivamente alla decorrenza;

- si estingue in ogni caso al 1° giorno del mese successivo al compimento del 75° anno di età dell'assicurato;
- può essere annullata dal contraente in ogni momento, ma non riattivata.

Il pagamento del premio è effettuato su base mensile, viene attivato solo quando il controvalore complessivo della polizza risulta inferiore al capitale investito e sarà effettuato tramite prelievo del numero di quote dal fondo interno. Nel caso in cui il controvalore complessivo della polizza risulti superiore al capitale investito, il contraente non dovrà sopportare alcun costo.

Il costo della copertura assicurativa dipende pertanto dall'età dell'assicurato e dal capitale assicurato ed è riportato nell'Allegato 1 - "Costo della garanzia aggiuntiva in caso di morte" al presente fascicolo informativo.

Si rimanda all'Art.11 (Prestazione complementare in caso di morte) delle condizioni di assicurazione per una descrizione dettagliata della prestazione complementare in caso di premorienza.

C. INFORMAZIONI SUL FONDO E SULLA GESTIONE SEPARATA CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

8 . Fondo interno e gestione separata

La prestazione assicurata dal contratto è direttamente collegata al valore delle quote del fondo interno "Valore Ponderato Classe B" e della gestione separata "OSCAR 100%". Si riportano di seguito le informazioni relative al fondo ed alla gestione separata.

8.1 Fondo interno "Valore Ponderato Classe B"

- Denominazione: "Valore Ponderato Classe B".
- Data di inizio operatività del Fondo: 20 Settembre 2016.
- Categoria: fondo obbligazionario globale.
- Valuta di denominazione: Euro.
- Finalità del fondo: il fondo, si pone come finalità l'investimento dinamico sui mercati azionari e obbligazionari globali. Il fondo si prefigge una crescita del valore delle quote coerente con il profilo di rischio del fondo e si rivolge ad un investitore disposto a sostenere un livello di rischio medio.
- Orizzonte temporale minimo consigliato: Medio lungo, 4 – 6 anni.
- Profilo di rischio del fondo: Medio. Il profilo di rischio viene individuato sulla base della combinazione complessiva delle componenti tecniche e finanziarie che costituiscono l'investimento del fondo interno nel suo complesso, tenendo quindi in considerazione tutti i fattori che possono influenzare la rischiosità dell'investimento e la sua volatilità attesa. Fra i vari fattori considerati per l'individuazione del profilo di rischio vi sono i limiti relativi alla componente azionaria, l'obiettivo di VAR giornaliero, come meglio specificato al paragrafo 3.3 del Regolamento del Fondo allegato alle Condizioni di Assicurazione e la volatilità attesa classificata in funzione della seguente tabella.

Profilo di rischio	Volatilità attesa (banda di oscillazione)
Basso	0% - 3%
Medio-Basso	3% - 8%
Medio	8% - 14%
Medio-Alto	14% - 20%
Alto	20% - 25%
Molto Alto	oltre 25%

- Composizione del fondo: gli investimenti del fondo possono essere rappresentati da attività finanziarie di tipo monetario, obbligazionario, azionario. Nell'attività d'investimento saranno preferite quote e/o azioni di OICR/ ETF denominate in Euro o in altre valute.

Più precisamente nell'ambito dell'attività di gestione saranno preferiti gli ETF, principalmente selezionati nell'ambito della gamma messa a disposizione dalla Società di Gestione iShares¹.

Gli investimenti saranno prevalentemente realizzati selezionando strumenti finanziari quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti di Europa, Usa, Area Pacifico e Mercati Emergenti.

L'esposizione ai mercati azionari per il fondo non sarà superiore al 50%.

Gli OICR (compresi gli ETF) possono essere sia di diritto comunitario che di diritto estero e devono essere conformi alla Direttiva UCITS IV ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Non sono ammessi OICR ed ETF che utilizzino una leva superiore ad 1 e che non siano conformi agli orientamenti ESMA del 01.08.2014 in tema di complessità ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Il fondo può inoltre investire in depositi bancari e altri strumenti monetari.

Per le attività finanziarie di tipo obbligazionario potranno essere selezionati sia emittenti governativi e/o organismi sovranazionali che emittenti corporate.

Per la quota di patrimonio investita direttamente in titoli di capitale, saranno privilegiate principalmente le azioni di società ad elevata e media capitalizzazione.

i) Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi/gestiti da società del gruppo: il fondo può investire fino al 100% del patrimonio in strumenti emessi/gestiti da società del gruppo di appartenenza di Arca Vita S.p.A.. In questo caso la Compagnia garantisce che tali investimenti siano effettuati alle migliori condizioni possibili per l'assicurato con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura degli stessi.

l) Stile di gestione: viene impiegato un modello di gestione attiva, che in funzione delle condizioni di mercato adegua opportunamente l'asset allocation, compatibilmente con il mantenimento del livello di rischio. Per la valutazione e il controllo del rischio verrà utilizzato il seguente indicatore: VAR giornaliero (probabilità 99%) con l'obiettivo di contenere tale valore entro la soglia dell'1,60%.

m) Parametro di riferimento: in relazione alle caratteristiche del fondo interno ed allo stile di gestione adottato, non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di investimento adottata, ma verrà considerata la volatilità media annua attesa. La volatilità media annua attesa esprime il livello di rischio medio, previsto annualmente, insito nell'investimento; maggiore è questa grandezza, espressa percentualmente, più elevata è la connotazione speculativa con conseguente opportunità di profitto o rischio di perdita.

n) Destinazione dei proventi: non sono previsti proventi da destinare ai clienti.

o) Modalità di valorizzazione delle quote: il calcolo del valore unitario della quota del fondo interno scelto dal contraente viene effettuato settimanalmente alla data di valorizzazione. Tale data coincide con la giornata di martedì o, se tale giorno è festivo, il primo giorno lavorativo successivo. Il valore è riferito sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo.

Il patrimonio netto del fondo risulta dalla valorizzazione delle attività, al netto delle eventuali passività.

Nella determinazione del patrimonio netto si tiene inoltre conto degli oneri di pertinenza del fondo indicati all'art. 3.7 del regolamento allegato alle Condizioni di Assicurazione. Il valore unitario delle quote viene determinato dividendo il patrimonio netto del fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Derivati:

Non è ammesso l'investimento diretto in strumenti derivati.

La normativa assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.

E' consentito l'investimento in OICR (compresi gli ETF) che utilizzano strumenti derivati sia per finalità di copertura del rischio che una più efficiente gestione.

La Società delega la gestione finanziaria del fondo interno a UnipolSai Assicurazioni S.p.A., via Stalingrado, 45, 40128, Bologna.

La società di revisione del Fondo Interno è Ernst & Young S.p.A., sede Legale via Po 32, 00198, Roma

¹ La Compagnia ha la facoltà di ridurre il peso all'interno del portafoglio fino ad azzerare le posizioni in ETF messi a disposizione dalla casa iShares sostituendoli con ETF di altre case o altri strumenti finanziari ammessi dal presente Regolamento, sia per valutazioni relative alla situazione societaria dell'emittente che per valutazioni di mercato sulle performance delle quote.

8.2 Gestione separata “OSCAR 100%”

La gestione separata “OSCAR 100%” è una specifica gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Compagnia, caratterizzata da una politica di investimento improntata a criteri generali di prudenza e con i seguenti obiettivi:

- valorizzazione della qualità dell'attivo in un'ottica di medio/lungo periodo;
- rendimenti previsti futuri compatibili con gli impegni assunti nei confronti dei contraenti e con una diversificazione che tenga adeguatamente conto dei rischi di mercato, di credito, di concentrazione e di liquidità;
- composizione degli attivi che rifletta adeguatamente le scadenze medie dei passivi.

La gestione separata è disciplinata da un apposito Regolamento, che forma parte integrante delle condizioni di assicurazione, a cui si rinvia per i dettagli.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE**9. Costi****9.1. Costi gravanti direttamente sul contraente****9.1.1. Costi gravanti sul premio**

Spese di emissione del contratto Costo che viene trattenuto dal premio iniziale	€60,00
Spese di incasso Costo che viene trattenuto da ciascun premio aggiuntivo	€15,00
Caricamento sui premi Sul premio iniziale e su ogni eventuale premio aggiuntivo, la Compagnia trattiene, a titolo di caricamento, un costo espresso in percentuale del premio netto	1,40%

9.1.2. Costi per riscatto

I costi previsti per il riscatto sono applicati sulla base del tempo trascorso dalla data di decorrenza del contratto al ricevimento della dichiarazione di riscatto e vengono calcolati in percentuale del valore di riscatto, come indicato nella seguente tabella:

Tempo trascorso dalla decorrenza	Costo per il riscatto
Oltre 30 giorni e fino a 6 mesi	4,00%
Oltre 6 mesi e fino a 12 mesi	3,00%
Oltre 1 anno intero	2,00%
Oltre 2 anni interi	1,00%
Oltre 3 anni interi	0,00%

9.1.3. Costi per switch

Non presenti

9.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili.

In relazione al criterio di determinazione dell'aliquota di rivalutazione percentuale annua di cui al precedente punto 5 di questa nota informativa, Arca Vita S.p.A. preleva, sul rendimento della gestione separata “OSCAR 100%”, quando sia positivo e capiente, le seguenti commissioni di gestione:

Prelievo sul rendimento	Tempistica di applicazione
1,40 punti percentuali	Per ciascuna rivalutazione contrattuale

9.3 Costi gravanti sul fondo interno “Valore Ponderato Classe B”**9.3.1 Remunerazione per la Compagnia**

a) Commissione di gestione: la commissione annua di gestione, pari all'1,90%, viene calcolata pro rata temporis ad ogni data di valorizzazione del fondo stesso.

9.3.2 Remunerazione della SGR

Il patrimonio del fondo è sottoposto ad un onere indiretto dato dalle commissioni di gestione degli OICR/ETF in cui risulta investito; tali costi ammontano ad un massimo, al netto della retrocessione eventualmente riconosciuta al fondo interno, come di seguito definito:

- Commissione di gestione su ETF, pari ad un valore massimo dello 0,8%;
- Commissione di gestione su OICR, pari ad un valore massimo dell'1,2%.

Su alcuni OICR possono anche gravare commissioni di overperformance, nella misura massima del 25% dell'overperformance stessa.

Il fondo interno investe esclusivamente in OICR che non siano gravati da commissioni di ingresso e di uscita.

Premesso che verranno utilizzati per quanto possibile classi di OICR destinati ad investitori istituzionali, la Società restituirà per intero al fondo interno la parte di commissioni di gestione che saranno retrocesse dagli OICR stessi e ogni altro eventuale provento ricevuto da soggetti terzi in virtù degli accordi di sottoscrizione degli OICR inseriti nel fondo interno. Il valore delle retrocessioni percepite verrà calcolato e imputato tra gli attivi del fondo (con conseguente incremento del valore unitario della quota) su base settimanale e sarà periodicamente accreditato al fondo. Il valore degli altri proventi eventualmente riconosciuti alla Società verrà imputato al fondo interno (con conseguente incremento del valore unitario della quota) alla data di ricevimento.

9.3.3 Altri costi

Fermi restando i costi precedentemente descritti, sono a carico del fondo interno anche i seguenti oneri:

- a) le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità del fondo, gli interessi passivi, eventuali oneri fiscali di pertinenza del fondo e gli oneri inerenti la compravendita di titoli e di quote di OICR compresi gli ETF ;**
- b) le spese per la pubblicazione giornaliera del valore unitario della quota sui quotidiani previsti;**
- c) le eventuali spese legali e giudiziarie relative alla tutela degli interessi di esclusiva pertinenza del fondo;**
- d) i compensi dovuti alla società di revisione per la revisione della contabilità del fondo e per la certificazione del rendiconto di gestione.**

Le suddette spese, trattenute da Arca Vita S.p.A. dal valore delle quote del fondo, vengono calcolate pro rata temporis ad ogni data di valorizzazione del fondo stesso.

Il fondo "Valore Ponderato Classe B" è di nuova istituzione e non è quindi possibile, alla data di redazione della presente nota informativa, calcolare il TER relativo agli anni precedenti. Il dato del TER relativo agli anni disponibili è in ogni caso riportato al seguente punto 27.

Nelle tabelle di seguito riportate viene evidenziata, per ogni componente di costo indicata in precedenza, la quota parte percepita in media dagli intermediari, sulla base delle convenzioni di collocamento:

Costi gravanti sul premio

Tipologia costo	Misura costo	Quota parte percepita in media dagli intermediari
Spese di emissione del contratto	€ 60,00	-
Spese di incasso	€ 15,00	-
Caricamento sul premio iniziale o aggiuntivo	1,40%	50%

Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Tipologia costo	Misura costo	Durata del contratto	Quota parte percepita in media dagli intermediari
Commissione di gestione	1,40%	5	50,41%
		10	49,65%
		15	48,91%
		20	48,17%
		25	47,44%

Il prodotto è di nuovo collocamento, pertanto il conteggio della quota parte percepita dagli intermediari, con riferimento alla commissione di gestione, è stato elaborato sulla base di un premio versato pari a 10.000,00 €, minimo previsto dalla tariffa, con una percentuale di investimento nella gestione separata del 40% e su diverse ipotesi di durata.

Costi gravanti sul fondo interno “Valore Ponderato Classe B”

Tipologia costo	Misura costo	Quota parte percepita in media dagli intermediari
Commissione di gestione	1,90%	50,00%
Oneri indiretti	Variabile come da punto 9.3.2.	-
Altri costi	Variabile come da punto 9.3.3.	-

Altri costi

Tipologia costo	Misura costo	Quota parte percepita in media dagli intermediari
Costo per riscatto	Variabile come da punto 9.1.2.	-

10. Sconti

Non sono previsti sconti.

11. Regime fiscale

Sull'eventuale rendimento, pari alla differenza tra il complessivo importo delle somme percepite in esecuzione del contratto, da un lato, e, dall'altro, la somma dei premi versati, sarà applicata una imposta sostitutiva, la cui aliquota percentuale è stabilita in base alla normativa di riferimento tempo per tempo vigente. Il rendimento è diminuito di una quota dello stesso, forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati e relativi enti territoriali, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto che eserciti attività di impresa, i proventi annui ed il capitale liquidato per riscatto, nella parte eccedente il premio versato, costituiscono reddito d'impresa: la Compagnia liquiderà quindi tali importi senza applicare alcuna tassazione sostitutiva.

Ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge n.201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214, le comunicazioni relative al presente contratto, limitatamente alla componente collegata al valore delle quote, sono soggette ad un'imposta di bollo, la cui misura è pari a:

- 1 per mille annuo fino al 2012;
- 1,5 per mille annuo per il 2013;
- 2,0 per mille annuo a decorrere dal 2014.

calcolata sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.

Tale imposta, fino al 2013, non poteva essere inferiore a € 34,20 e, per il solo anno 2012, superiore a € 1.200,00.

Le somme corrisposte in caso di decesso dell'assicurato sono esenti da imposte di successione; sono inoltre esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche solo se a copertura del rischio demografico (legge 23.12.2014 n. 190).

Ai sensi dell'art.1923 c.c., le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

12. Modalità di perfezionamento del contratto

Per poter sottoscrivere il contratto:

- il contraente deve avere la residenza in Italia (se persona fisica) oppure la sede legale in Italia (se persona giuridica);
- l'assicurato alla data di decorrenza del contratto deve avere un'età assicurativa compresa tra 18 e 85 anni.

Si rimanda all'Art.3 (Conclusione del contratto) ed all'Art.5 (Durata, decorrenza e cessazione dell'assicurazione) delle condizioni di assicurazione per una descrizione dettagliata della modalità di perfezionamento del contratto e della decorrenza delle coperture assicurative.

In relazione alla parte investita nel fondo interno "Valore Ponderato Classe B", il premio viene convertito in quote del fondo, secondo la ripartizione di cui al precedente punto 4, alla data di versamento, purché coincida con una data di valorizzazione ed il contratto si sia concluso e, altrimenti, alla data di valorizzazione immediatamente successiva a quella di conclusione del contratto o, se posteriore, di versamento del premio. Il numero di quote del fondo attribuite al contratto sarà pari al premio investito nel fondo interno, al netto delle spese di emissione e del caricamento, diviso per il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento.

13. Lettera di conferma di investimento del premio

La Compagnia provvederà a comunicare per iscritto al Contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l'ammontare del premio iniziale e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione.

La Compagnia provvederà ad inviare analogo comunicazione a seguito del versamento di premi aggiuntivi.

14. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Poiché il contratto "ETF Energy! 2.0 Linea Ponderata" comporta il pagamento di un premio unico, il contraente non ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi.

15. Riscatto e riduzione

Prima della cessazione dell'assicurazione a qualsiasi causa dovuta, all'ulteriore condizione che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla conclusione del contratto, il contraente può esercitare il diritto di riscatto esclusivamente per l'intero importo del valore di riscatto, determinato alla data di ricevimento da parte di Arca Vita S.p.A. della dichiarazione di riscatto, che in tal caso determina lo scioglimento del contratto.

Si rimanda all'Art.12 (Riscatto) delle condizioni di assicurazione per una descrizione dettagliata delle modalità di determinazione dei valori di riscatto del contratto e si rinvia inoltre al precedente punto 9.1.2, ove sono riportati i costi associati a tale operazione.

Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione interna separata "OSCAR 100%", ogni singolo contraente (o più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi), non può effettuare riscatti parziali o totali, relativamente al capitale rivalutato investito in gestione separata, per un importo superiore al valore pari al minore tra € 10.000.000,00 e l'1% delle riserve matematiche calcolate alla fine dell'ultimo periodo di osservazione della gestione interna separata di riferimento, sul presente contratto o su altri contratti collegati alla gestione interna separata "OSCAR 100%" nell'arco temporale di trenta giorni. Nel caso i suddetti limiti vengano superati, resta facoltà della Compagnia effettuare il rimborso del valore di riscatto in *tranches* di importo pari (o, nel caso dell'ultima *tranche* inferiore), ai limiti riportati ad intervalli di trenta giorni.

Poiché il contratto "ETF Energy! 2.0 Linea Ponderata" comporta il pagamento di un premio unico, non è previsto un valore di riduzione.

In caso di riscatto, il relativo importo potrebbe risultare inferiore ai premi versati.

Per qualsiasi informazione relativa al valore di riscatto è possibile rivolgersi a: Arca Vita S.p.A., Servizio Clienti Arca Inlinea, Via del Fante 21, 37122, Verona, telefono n. 800 849089, fax n. 045.8192801, e-mail informa@arcassicura.com.

Si rimanda al progetto esemplificativo contenuto nella Sezione G per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto relativi alla componente investita nella gestione separata "OSCAR 100%": i valori puntuali saranno contenuti nel progetto personalizzato.

16. Operazioni di switch

Il contraente non ha la facoltà di modificare, in modo volontario, la ripartizione del controvalore di polizza tra la gestione separata e il fondo interno.

Arca Vita S.p.A. potrà proporre di effettuare switch in nuovi fondi o comparti istituiti successivamente, con obbligo di consegnare preventivamente l'estratto della nota informativa aggiornata a seguito dell'inserimento del nuovo fondo o comparto, unitamente al regolamento di gestione.

17. Revoca della proposta

Prima della conclusione del contratto, il contraente può revocare la proposta.

La dichiarazione di revoca deve essere scritta e sottoscritta e spedita ad Arca Vita S.p.A., presso la sua sede legale di cui al precedente punto 1, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della proposta; dati anagrafici del contraente).

Arca Vita S.p.A. è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dal contraente entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca.

18. Diritto di recesso

Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, il contraente può recedere dal contratto.

La dichiarazione di recesso deve essere scritta e sottoscritta e spedita ad Arca Vita S.p.A., presso la sua sede legale di cui al precedente punto 1, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della polizza o numero della proposta; dati anagrafici del contraente).

Arca Vita S.p.A. è tenuta al rimborso del premio eventualmente pagato entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto di cui al precedente punto 9.1.1, a condizione che siano quantificate nella proposta e nel contratto, nonché la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Tale importo viene poi incrementato o diminuito nella stessa misura dell'incremento o della diminuzione del valore delle quote del fondo interno acquistato dal contraente, rispetto al loro valore alla data di decorrenza.

19. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

I documenti da inviare ad Arca Vita S.p.A. per ottenere il pagamento delle somme da essa pretese sono dettagliatamente elencati nell'Art.17 (Pagamenti della Compagnia) delle condizioni di polizza.

Il pagamento di quanto dovuto da Arca Vita S.p.A. sarà effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'avveramento di tutti i presupposti di esigibilità e, quindi, a mero titolo esemplificativo, dalla consegna da parte dell'avente diritto ad Arca Vita S.p.A. dei documenti elencati nell'Art.17 (Pagamenti della Compagnia) delle condizioni generali di polizza.

Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti da un contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Decorso tale termine, la prestazione dovuta andrà liquidata, ai sensi di quanto previsto dalla legge 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni, a favore di un apposito Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

20. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

21. Lingua

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

22. Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell'Intermediario (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a:

**Arca Vita S.p.A. - Servizio Reclami
Via del Fante 21, 37122 Verona
Fax: 045.8192317 e-mail: reclami@arcassicura.com**

I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'Intermediario di riferimento.

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;**
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;**
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;**
- d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e degli eventuali riscontri forniti dagli stessi;**
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.**

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.arcassicura.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo:

- 1. procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;**
- 2. procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;**
- 3. procedura di arbitrato ove prevista dalle condizioni di assicurazione.**

23. Informativa in corso di contratto

Arca Vita S.p.A. si impegna, qualora, nel corso della durata del contratto, quanto riportato nella presente nota informativa o nel Regolamento del fondo interno e/o della gestione separata dovesse subire variazioni anche per effetto di modifiche alla normativa, a fornire tempestivamente per iscritto al contraente le eventuali modifiche intervenute.

La Compagnia si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, unitamente all'aggiornamento dei dati storici di cui alla successiva sezione F e alla sezione 6 della Scheda Sintetica, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, con evidenza del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
- c) il numero ed il controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate, relativamente alla gestione separata ed ai fondi interni, a seguito di operazioni di switch;
- d) il numero ed il controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale e/o l'ammontare dei riscatti parziali delle prestazioni collegate alla gestione separata "OSCAR 100%";
- e) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata "OSCAR 100%", aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza dei rendimenti trattenuti, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni;
- f) il valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- g) il valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;

La Compagnia si impegna, entro dieci giorni dalla data in cui si è verificato l'evento, a dare comunicazione per iscritto al contraente qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute risulti inferiore di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali versamenti e riscatti, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

24. Conflitto di interessi

In relazione all'offerta ed all'esecuzione del contratto di assicurazione "ETF Energy! 2.0 Linea Ponderata", Arca Vita S.p.A. non si trova in particolari situazioni di conflitto di interessi. Ciò nondimeno essa può trovarsi in tali situazioni in occasione delle attività di investimento e di disinvestimento concernenti gli attivi della gestione interna separata "OSCAR 100%" nonché del fondo interno "Valore Ponderato Classe B" e di attività connesse, ad esempio di deposito, in particolare quando l'emittente di tali attivi o la controparte Arca Vita S.p.A. sia un soggetto che si trovi con quest'ultima o con società del

gruppo di quest'ultima in rapporti ad esempio di gruppo o di affari, come può a titolo esemplificativo accadere se l'indicato soggetto distribuisca contratti assicurativi di Arca Vita S.p.A.

In ogni caso Arca Vita S.p.A., pur in presenza del conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti.

Arca Vita S.p.A., relativamente alla gestione separata "OSCAR 100%", ha stipulato con parti terze accordi per il riconoscimento di utilità e, laddove effettivamente erogate, si impegna ad includere tali proventi nella Gestione Separata. Anche in caso di sottoscrizione di futuri accordi, la Compagnia si impegna comunque a porre le eventuali utilità a beneficio dei contraenti.

Relativamente al fondo interno Arca Vita S.p.A. non ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità con le società di gestione degli OICR sottostanti il fondo interno. In caso di sottoscrizione di futuri accordi, la Compagnia si impegna comunque a porre le eventuali utilità a beneficio dei contraenti.

Arca Vita S.p.A. si impegna, in ogni caso, ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

F. DATI STORICI SUL FONDO INTERNO

25. Dati storici di rendimento

Fondo Interno	Rendimento 2016 dal lancio	Rendimento 2017
"Valore Ponderato Classe B"	1,19%	-0,78%

26. Dati storici di rischio

Fondo Interno	Volatilità dichiarata	Volatilità 2017
"Valore Ponderato Classe B"	8,00% - 14,00%	4,67%

27. Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi del fondo interno

COSTI E SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO "VALORE PONDERATO CLASSE B" NELL'ULTIMO ANNO SOLARE	2016 dal lancio	2017
Totale Commissioni	0,526%	1,903%
• Commissioni di gestione	0,526%	1,903%
• Commissioni di incentivo/ <i>performance</i>	Non previste	Non previste
TER degli OICR sottostanti	0,413%	0,413%
Spese di amministrazione e custodia [Compenso e spese della banca depositaria]	0,058%	0,046%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo interno	0,051%	0,009%
Spese legali e giudiziarie	-	-
Spese di pubblicazione	0,017%	0,009%
Altri oneri gravanti sul fondo interno (Oneri inerenti all'acquisizione e dismissione di attività)	-	-
TOTALE	1,065%	2,380%

28. Turnover di portafoglio del fondo

Fondo Interno	2016	2017
"Valore Ponderato Classe B"	0,06%	0,11%

G. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AI PREMI INVESTITI NELLA GESTIONE SEPARATA

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto relativamente ai premi investiti nella gestione separata "OSCAR 100%". L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell'assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) **il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;**
- b) **una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 2%.** Al predetto tasso di rendimento si applica la riduzione prevista dalle condizioni contrattuali pari al prelievo trattenuto da Arca Vita S.p.A., sul rendimento della gestione separata "OSCAR 100%", quando sia positivo e capiente, nella misura già indicata nel precedente punto 9.2.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di assicurazione e non tiene pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. Tali valori sono formulati per l'ipotesi che il contratto abbia decorrenza a data prefissata e non tengono neppure conto degli eventuali premi aggiuntivi che è mera facoltà del contraente corrispondere.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate. Tali valori sono formulati per l'ipotesi che il contratto abbia decorrenza prefissata e non tengono neppure conto degli eventuali premi aggiuntivi che è mera facoltà del contraente corrispondere.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:**A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO**

- Tasso di rendimento annuo minimo garantito: 0,00%;
- Età e sesso dell'assicurato: qualunque;
- Durata: 20 anni (*);
- Capitale iniziale nella gestione separata ("premio annuo" nella tabella): 10.000,00 €;
- Decorrenza: 1 gennaio.

Anno	Premio annuo	Cumulo dei premi	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.800,00
2		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.900,00
3		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
4		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
5		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
6		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
7		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
8		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
10		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
11		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
12		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
13		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
14		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
15		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
16		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
17		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
18		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
19		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
20		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

L'operazione di riscatto può comportare una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella il recupero dei premi versati, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattuale garantito, avverrà dal terzo anno.

(*) Il contratto è a vita intera, dunque non ha una durata prestabilita. Ai fini della elaborazione del progetto esemplificativo le prestazioni assicurate ed il valore di riscatto sono elaborati per una durata di 20 anni.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 2%;
- Prelievi sul rendimento: 1,4 punti percentuali;
- Tasso di rendimento retrocesso: 0,60%;
- Età e sesso dell'assicurato: qualunque;
- Durata: 20 anni (*);
- Capitale iniziale nella gestione separata ("premio annuo" nella tabella): 10.000,00 €;
- Decorrenza: 1 gennaio.

Anno	Premio annuo	Cumulo dei premi	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.060,00	€ 9.858,80
2		€ 10.000,00	€ 10.120,36	€ 10.019,16
3		€ 10.000,00	€ 10.181,08	€ 10.181,08
4		€ 10.000,00	€ 10.242,17	€ 10.242,17
5		€ 10.000,00	€ 10.303,62	€ 10.303,62
6		€ 10.000,00	€ 10.365,44	€ 10.365,44
7		€ 10.000,00	€ 10.427,64	€ 10.427,64
8		€ 10.000,00	€ 10.490,20	€ 10.490,20
9		€ 10.000,00	€ 10.553,14	€ 10.553,14
10		€ 10.000,00	€ 10.616,46	€ 10.616,46
11		€ 10.000,00	€ 10.680,16	€ 10.680,16
12		€ 10.000,00	€ 10.744,24	€ 10.744,24
13		€ 10.000,00	€ 10.808,71	€ 10.808,71
14		€ 10.000,00	€ 10.873,56	€ 10.873,56
15		€ 10.000,00	€ 10.938,80	€ 10.938,80
16		€ 10.000,00	€ 11.004,43	€ 11.004,43
17		€ 10.000,00	€ 11.070,46	€ 11.070,46
18		€ 10.000,00	€ 11.136,88	€ 11.136,88
19		€ 10.000,00	€ 11.203,70	€ 11.203,70
20		€ 10.000,00	€ 11.270,93	€ 11.270,93


Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

(*) Il contratto è a vita intera, dunque non ha una durata prestabilita. Ai fini della elaborazione del progetto esemplificativo le prestazioni assicurate ed il valore di riscatto sono elaborati per una durata di 20 anni.

* * *

Arca Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.

**Direttore Generale
Federico Arpe**





Arca Vita S.p.A.

“ETF Energy! 2.0 Linea Ponderata”

**Condizioni di Assicurazione multiramo comprensive del
Regolamento della gestione interna separata “OSCAR
100%” denominata in Euro e del Regolamento del
fondo interno assicurativo**



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

del contratto di assicurazione sulla vita multiramo con partecipazione agli utili e unit linked “ETF Energy! 2.0 Linea Ponderata”

Art. 1– Natura del contratto, fonti regolatrici del rapporto assicurativo e definizioni.

1.1. “ETF Energy! 2.0 Linea Ponderata” è un contratto di assicurazione per il caso di morte a vita intera a premio unico, con facoltà per il contraente di procedere al versamento di premi aggiuntivi, le cui prestazioni sono direttamente collegate sia al rendimento di una gestione separata interna denominata “OSCAR 100%”, sia al valore delle quote del fondo interno “Valore Ponderato Classe B”.

1.2. Il contratto è disciplinato unicamente dalle condizioni di assicurazione, dalla proposta contrattuale accettata dalla Compagnia e dalle eventuali appendici, nonché dalla legge applicabile per quanto non diversamente previsto dai menzionati documenti. La scheda sintetica e la nota informativa relative al contratto sono documenti di natura meramente illustrativa dell’operazione assicurativa, che non costituiscono parte integrante del contratto di assicurazione, al cui regolamento contrattuale restano estranee.

1.3. Il glossario, il regolamento della gestione separata “OSCAR 100%” ed il regolamento del fondo interno “Valore Ponderato Classe B” formano parte integrante delle condizioni di assicurazione.

1.4. Nell’ambito del contratto e delle comunicazioni relative al rapporto assicurativo, le espressioni linguistiche che compaiono nel glossario sono impiegate nell’accezione risultante dalla definizione precisata nel glossario stesso.

Art. 2 – Oggetto. Limiti di età e condizioni per la sottoscrizione del contratto.

2.1. Con il contratto Arca Vita S.p.A. si obbliga nei confronti del contraente, a fronte del buon fine del pagamento del premio iniziale e degli eventuali premi aggiuntivi, ad eseguire a favore suo o degli eventuali beneficiari, al ricorrere dei presupposti di esigibilità previsti dal contratto, la prestazione in caso di premorienza dell’assicurato.

2.2. Il contraente deve avere la residenza in Italia (se persona fisica) oppure la sede legale in Italia (se persona giuridica).

2.3. L’assicurazione è conclusa sulla vita dell’assicurato che coincide con il contraente, salvo che nella proposta sia indicata come assicurato una persona diversa dal contraente.

2.4. L’assicurazione viene assunta senza visita medica. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’assicurato, né carenza in funzione del momento e delle cause del decesso.

2.5. L’assicurazione è prestata unicamente con riguardo ad assicurati la cui età assicurativa sia compresa tra 18 e 85 anni alla data di decorrenza del contratto indicata nella proposta accettata dalla Compagnia.

Art. 3 – Conclusione del contratto.

3.1. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta completa in ogni sua parte, riceva da parte della Compagnia la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest’ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L’accettazione della Compagnia si presume conosciuta dal contraente nel momento in cui l’eventuale comunicazione da parte della Compagnia giunga all’indirizzo del contraente indicato nella proposta.

3.2. In ogni caso il contratto si intende concluso alla data di decorrenza indicata in proposta, a condizione che, entro tale data, il pagamento del premio iniziale sia andato effettivamente a buon fine, come previsto anche dal successivo art. 5.2.

Art. 4 – Diritto di ripensamento – decadenza – momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.

4.1. Il contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, con dichiarazione di revoca che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della proposta; dati anagrafici del contraente) a cui la dichiarazione di revoca si riferisca.

4.2. Nell’eventualità che la dichiarazione di revoca della proposta sia tempestivamente ricevuta dalla Compagnia, impedendo la conclusione del contratto, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca quest’ultima è tenuta a restituire al contraente la somma eventualmente corrisposta a titolo di premio iniziale in anticipo rispetto alla conclusione del contratto. La restituzione

avverrà con le modalità di cui al successivo comma 4.5.

4.3. Il contraente può recedere dal contratto entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, con dichiarazione di recesso che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare il contratto a cui si riferisca (numero della polizza o numero della proposta; dati anagrafici del contraente).

4.4. Nell'eventualità che il diritto di recesso di cui sopra sia tempestivamente esercitato, la Compagnia, entro il termine a suo favore di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 4.3, è tenuta a restituire al contraente la somma eventualmente corrisposta a titolo di premio iniziale in anticipo rispetto alla conclusione del contratto, diminuita delle spese di emissione pari ad € 60,00 nonché la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Tale importo viene poi incrementato o diminuito nella stessa misura dell'incremento o della diminuzione del valore delle quote del fondo interno acquistato dal contraente, rispetto al loro valore alla data di decorrenza. La data di recesso è pari alla data di valorizzazione del fondo interno immediatamente successiva alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della dichiarazione di recesso. La restituzione avverrà con le modalità di cui al successivo comma 4.5. L'efficace esercizio del diritto di recesso comporta lo scioglimento del contratto e, con esso, la cessazione dell'assicurazione, liberando le parti dalle obbligazioni derivanti dal contratto, salvo il diritto del contraente alla restituzione di cui al presente comma.

4.5. Nei casi di cui ai precedenti commi, 4.2 e 4.4, la restituzione avverrà mediante bonifico a rischio dell'avente diritto sul conto corrente bancario indicato nella proposta e s'intenderà effettuata nel momento in cui la Compagnia impartisca l'ordine di bonifico. In caso di impossibilità ad effettuarla con l'anzidetta modalità, la restituzione avverrà mediante consegna al contraente di un assegno circolare emesso per un importo equivalente alla somma da restituire, previa compilazione di apposito modulo.

Art. 5 – Durata, decorrenza e cessazione dell'assicurazione.

5.1. La durata dell'assicurazione coincide con la vita intera dell'assicurato ed è compresa tra la decorrenza ed il decesso dell'assicurato, fatti salvi i limiti di cui al comma 2.5.

5.2. La decorrenza dell'assicurazione corrisponde alle ore ventiquattro della data di decorrenza indicata nella proposta accettata dalla Compagnia alla duplice condizione che, entro tale data, il contratto si sia concluso ed il pagamento del premio iniziale da parte del contraente alla Compagnia sia andato a buon fine: in difetto di quest'ultima condizione, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente autorizzi il pagamento del premio iniziale alla Compagnia e che questo sia andato a buon fine. Qualora il contratto non si sia concluso entro la data di decorrenza, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno di conclusione del contratto o, se successivo, del giorno in cui il pagamento del premio iniziale sia andato a buon fine.

5.3. La cessazione dell'assicurazione si verifica con il primo dei seguenti accadimenti: ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di recesso del contraente nell'esercizio del diritto di ripensamento; premorienza dell'assicurato; ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto che non sia parziale; ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di recesso del contraente conseguente a modificazioni unilaterali del contratto ad iniziativa della Compagnia; ogni altra causa idonea a provocare lo scioglimento del contratto.

Art. 6 – Dichiarazioni del contraente e dell'assicurato.

6.1. Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere esatte e complete.

6.2. L'inesatta indicazione dell'età o del sesso dell'assicurato potrebbe comportare, in ogni caso, la rettifica delle somme dovute sulla base dei dati reali.

Art. 7 – Composizione e pagamento del premio.

7.1. Il contraente è tenuto al pagamento alla Compagnia del premio iniziale indicato nella proposta, accettata dalla Compagnia, in misura non inferiore ad € 25.000,00 e non superiore ad € 749.999,99. Il premio iniziale deve essere corrisposto alla Compagnia non oltre il momento della conclusione del contratto in un'unica soluzione mediante addebito automatico sul conto corrente bancario del contraente in conformità della proposta.

7.2. Il contraente nel corso della durata dell'assicurazione può corrispondere, in aggiunta al premio iniziale, uno o più premi aggiuntivi, ciascuno di importo non inferiore ad € 5.000,00, il cui pagamento non modifica e, in particolare, non prolunga la durata dell'assicurazione. I premi aggiuntivi dovranno essere corrisposti con le medesime modalità di cui al precedente comma 7.1 oppure, in caso di estinzione del conto corrente bancario del contraente, mediante bonifico sul conto corrente di Arca Vita S.p.A., acceso presso la Banca popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Verona, via Oberdan 11, avente le seguenti

coordinate IBAN: IT 39 L 05387 11700 000001136164. E' fatto salvo il successivo comma 7.3.

7.3. La Compagnia potrà modificare il conto corrente di cui sopra, comunicando per iscritto al contraente la variazione, la quale avrà effetto dal momento di ricevimento della predetta comunicazione da parte del contraente o dalla data successiva eventualmente precisata nella comunicazione stessa.

7.4. I pagamenti del contraente alla Compagnia mediante addebito automatico e/o bonifico sono effettuati a rischio del contraente. Soltanto ai fini della formazione del contratto e dell'adempimento dell'obbligo di pagamento del premio iniziale non oltre il momento della conclusione del contratto, il premio iniziale si considera pagato qualora l'addebito sul conto corrente sia andato a buon fine o alla data dell'ordine di bonifico del contraente o dell'eventuale data di accredito a favore della Compagnia non anteriore alla data del predetto ordine. Ad ogni altro fine, anche della decorrenza dell'assicurazione e della sua eventuale sospensione successivamente alla conclusione del contratto, il premio iniziale ed i premi aggiuntivi si intendono pagati alla Compagnia nel momento in cui quest'ultima abbia la materiale disponibilità delle corrispondenti somme. Il contraente autorizza la banca, "in conformità alla Normativa vigente in materia di addebiti diretti" con particolare riguardo alla rinuncia alla facoltà di cui all'art. 13, comma 4, del d.lgs. n.11/2010 ad addebitare il proprio conto corrente per i versamenti alla sottoscrizione e quelli successivi.

7.5. Ai fini della determinazione del capitale iniziale e dei capitali aggiuntivi, il premio iniziale netto e i premi aggiuntivi netti sono diminuiti di un caricamento di importo variabile in funzione di quello del premio, determinato in conformità della seguente tabella:

Importo del premio (iniziale o aggiuntivo)	Caricamento
Qualsiasi	1,40%

7.6. Ai fini della determinazione del capitale iniziale, il premio iniziale è diminuito delle spese di emissione, pari ad €60,00.

7.7. Ai fini della determinazione degli eventuali capitali aggiuntivi, ciascun premio aggiuntivo è diminuito di un diritto fisso, pari ad €15,00.

7.8. Il contraente, al momento della sottoscrizione della proposta di contratto, suddivide il capitale iniziale tra la gestione separata "OSCAR 100%" e il fondo interno "Valore Ponderato Classe B", esclusivamente in base alle seguenti percentuali:

Investimento nella gestione separata "OSCAR 100%"	Investimento nel fondo interno "Valore Ponderato Classe B"
40%	60%

7.9. E' possibile effettuare versamenti aggiuntivi, investendo il capitale aggiuntivo esclusivamente con la medesima suddivisione tra gestione separata e fondo interno utilizzata per il versamento iniziale, successivamente alla data di decorrenza del contratto e fino al 31 dicembre 2018; successivamente a tale data, qualora la Compagnia decidesse di consentire nuovamente i versamenti aggiuntivi, comunicherà al contraente la data a partire dalla quale l'operazione sarà ancora possibile.

7.10. In ogni caso il limite massimo di premi complessivamente versati nella gestione separata "OSCAR 100%" è pari ad €1.000.000,00 per ciascun contratto. Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione interna separata "OSCAR 100%", ogni singolo contraente (o più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi), non può versare, relativamente alla parte di premio destinata alla gestione separata, un cumulo premi superiore a € 5.000.000,00 sul presente contratto o su altri contratti collegati alla gestione interna separata "OSCAR 100%" nell'arco temporale di trenta giorni.

Art. 8 – Attribuzione del numero di quote relative al fondo interno.

8.1. Ciascun premio versato dal contraente, sia esso iniziale od aggiuntivo, verrà utilizzato per l'acquisto di quote del fondo interno "Valore Ponderato Classe B", in conformità a quanto indicato dal contraente.

8.2. Al contratto è tempo per tempo attribuito un numero di quote del fondo pari al numero delle quote del fondo acquistate con la quota parte destinata all'investimento nel fondo interno, sia del capitale iniziale sia degli eventuali capitali aggiuntivi. Tale numero è poi diminuito del numero delle quote corrispondenti ad ognuno degli eventuali valori di riscatto parziale del cui pagamento sia fatta richiesta ai sensi del successivo comma 12.4.

8.3. Il numero delle quote del fondo corrispondenti al capitale iniziale investito nel fondo interno è pari all'importo di quest'ultimo, relativamente alla quota parte destinata all'investimento nel fondo interno, diviso per il valore unitario della quota del fondo alla data di versamento del capitale iniziale, se essa coincida con una data di valorizzazione, oppure alla data di valorizzazione immediatamente successiva a quella di versamento del capitale iniziale. Il numero delle quote del fondo corrispondenti a ciascun capitale aggiuntivo investito nel fondo interno è pari all'importo di quest'ultimo, relativamente alla quota parte destinata all'investimento nel fondo interno, diviso per il valore unitario della quota del fondo alla data di versamento del capitale aggiuntivo, se essa coincida con una data di valorizzazione, oppure alla data di valorizzazione immediatamente successiva a quella di versamento del capitale aggiuntivo.

8.4. Il numero delle quote del fondo corrispondenti a ciascun valore di riscatto parziale è pari all'importo di quest'ultimo, relativamente alla quota parte riferibile al fondo interno, diviso per il valore unitario delle quote del fondo interno alla data di ricevimento della dichiarazione di riscatto parziale di cui al comma 12.4, se essa coincida con una data di valorizzazione, oppure alla data di valorizzazione della settimana immediatamente successiva a quella del detto ricevimento.

8.5. Il valore della quota del fondo interno viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet di Arca Vita S.p.A. all'indirizzo www.arcassicura.it. Arca Vita S.p.A. si riserva di mutare il quotidiano di pubblicazione del valore della quota del fondo dandone comunicazione al contraente.

Art. 9 – Sospensione e differimento delle operazioni di acquisto e vendita di quote dei fondi interni collegati al contratto.

9.1. In caso di eccezionali eventi di turbativa dei mercati, Arca Vita S.p.A. potrà differire l'acquisto di quote o l'effettuazione di operazioni di disinvestimento a seguito di recesso, riscatto, switch e sinistro e, correlativamente, potrà differire la data di valorizzazione ai fini delle determinazioni di cui al precedente art.8.

9.2. Per eccezionali eventi di turbativa dei mercati si intendono sospensioni o restrizioni di mercati, interruzione delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare i fondi al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti.

Art. 10 – Prestazione assicurata.

10.1. In caso di morte dell'assicurato, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'assicurazione, la Compagnia corrisponderà ai beneficiari designati in proposta o agli eventuali diversi beneficiari successivamente designati, un importo pari al capitale assicurato, dato dalla somma delle seguenti due componenti:

- la prima, determinata in riferimento alla gestione separata "OSCAR 100%", che corrisponderà al maggiore tra:
 - il capitale adeguato in essa investito, determinato come riportato al successivo art.13, al momento del decesso dell'assicurato;
 - la somma del premio iniziale e degli eventuali premi aggiuntivi investiti in gestione separata.
- una seconda componente, data dal numero delle quote relative al fondo interno "Valore Ponderato Classe B" ed attribuite al contratto alla data di ricezione, da parte di Arca Vita S.p.A., della comunicazione di decesso, completa della relativa documentazione, moltiplicato per il valore unitario della quota di riferimento alla prima data di valorizzazione della settimana successiva alla data di ricezione, da parte di Arca Vita S.p.A., della comunicazione di decesso completa della relativa documentazione, ulteriormente aumentata delle seguenti percentuali variabili in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso:

Età dell'assicurato alla data del decesso, in anni	Percentuale di aumento
Da 18 a 65	1,0 %
Da 66 a 75	0,5 %
Oltre	0,1 %

Art. 11 – Prestazione complementare in caso di morte.

11.1. Il contratto prevede inoltre che il contraente, in aggiunta alla prestazione prevista dall'assicurazione di base, possa scegliere di attivare una copertura complementare in caso di morte. La prestazione associata a tale copertura è dovuta qualora l'assicurato deceda prima della scadenza della copertura complementare stessa e sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'assicurazione, e consiste nel pagamento di un importo pari alla differenza positiva tra il capitale investito netto, calcolato il primo giorno di disinvestimento utile immediatamente successivo al momento in cui perverrà alla Compagnia la denuncia del decesso, e la prestazione base in caso di premorienza, di cui al precedente punto 10.1., ove per capitale investito netto si intende la somma del premio iniziale e degli eventuali premi integrativi. La copertura aggiuntiva in caso di morte è richiesta dal contraente all'atto di sottoscrizione della proposta, ma non può essere aggiunta successivamente a detta sottoscrizione; tale garanzia è inoltre sottoscrivibile per assicurati fino al 70° anno di età e ha validità fino al compimento del 75° anno di età. Al superamento del 75° anno di età la copertura non sarà pertanto più attiva e non sarà conseguentemente dovuto alcun costo.

11.2. Ai fini della corretta assunzione del rischio relativo alla garanzia complementare in caso di morte da parte della Compagnia è necessario l'accertamento delle condizioni di salute dell'assicurato, mediante le dichiarazioni contenute nel questionario anamnestico che l'assicurato stesso deve sottoscrivere. **L'eventuale attivazione della copertura aggiuntiva in caso di morte verrà riportata sul simplo di polizza ed accettata dalla Compagnia mediante lettera di conferma.**

11.3. Il rischio morte relativo alla assicurazione di base è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato. **In caso di sottoscrizione della garanzia complementare in caso di morte resta comunque escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:**

- dolo del contraente, dell'assicurato o dei beneficiari;
- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi;
- guerra e insurrezioni;
- atti di terrorismo con l'impiego di armi nucleari, biologiche o chimiche;
- suicidio o tentativo di suicidio se avviene nei primi 2 anni dalla data di decorrenza del contratto, trascorso questo periodo, se avviene entro i primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto, ove questa sia prevista;
- malattie già diagnosticate e/o conseguenze di infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione, qualora non dichiarati ed eventualmente accettati dall'assicuratore;
- ubriachezza, alcolismo o dipendenza da droghe o farmaci non prescritti da medici abilitati alla professione;
- guida di qualsiasi veicolo, o natante, a motore, se l'assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- esercizio delle seguenti attività lavorative, se non dichiarate all'assicuratore alla stessa data, ed accettate in copertura dall'assicuratore: estrazione petrolio o gas naturali; in miniere o altiforni; a contatto con esplosivi, pesticidi o altri materiali chimici pericolosi, tra cui l'amianto; ad altezze superiori a 5mt dal suolo (impalcature, tetti, ecc); guardie del corpo e servizi di sicurezza; servizi di ordine pubblico (polizia, carabinieri, militari, ecc.) con uso di armi; vigili del fuoco; attività subacquee;
- patologie psichiatriche se non supportate da un substrato organico;
- esercizio delle seguenti attività sportive, se non dichiarate all'assicuratore alla stessa data, ed accettate in copertura dall'assicuratore: qualunque come professionista; di combattimento (quali pugilato, lotta, karatè); aerei (quali deltaplano, parapendio, paracadutismo, bungee jumping); immersioni con autorespiratore; scalate in parete; con mezzi a motore.

In questi casi il capitale liquidato in caso di morte sarà pari alla sola prestazione base in caso di morte. La Compagnia si riserva inoltre il diritto di liquidare la sola prestazione base in caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti rilasciate in fase assuntiva.

11.4. In ogni caso la differenza tra il capitale liquidabile ai sensi della garanzia complementare ed il capitale in caso di morte non potrà essere superiore a € 25.000,00. Nel caso in cui tale differenza fosse superiore, quindi, Arca Vita liquiderà un capitale pari alla prestazione in caso di morte aumentata di €25.000,00.

11.5. Il costo della copertura facoltativa in caso di morte è riportato nell'Allegato 1 ed è calcolato su base annua sulla differenza negativa tra controvalore di polizza, maggiorato come al comma 10.1, e capitale investito netto; la copertura viene acquisita dal contraente mediante prelievi mensili, in via posticipata, purché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di decorrenza del contratto, al primo lunedì lavorativo successivo al terzo venerdì di ogni mese, sulla base del controvalore di polizza calcolato in pari data o, se tale giorno è festivo, il primo lunedì lavorativo successivo. Tale prelievo si attiva quindi solamente quando il controvalore di polizza è inferiore al capitale investito netto e comporta una riduzione del numero di quote del fondo interno più capiente presente in polizza al momento della determinazione. Se l'assicurato ha superato il 75° anno di età la copertura facoltativa in caso di morte si estingue, pertanto il costo della copertura caso morte non è più dovuto. Inoltre, nel caso in cui il controvalore della polizza scendesse al di sotto di € 1.000,00, la copertura facoltativa in caso di morte verrà automaticamente disattivata. In tal caso la copertura non viene riattivata, anche se il controvalore della polizza dovesse ritornare sopra € 1.000,00.

11.6. La Compagnia non sottoscrive più di 2 polizze con copertura assicurativa facoltativa sullo stesso assicurato. Nel caso pervenga una proposta con copertura assicurativa facoltativa in contrasto con quanto detto, la sola copertura facoltativa non sarà accettata. In caso di sottoscrizione di due coperture, l'esposizione massima della Compagnia sarà sempre complessivamente pari ad € 25.000,00, che verranno ripartiti in modo proporzionale tra gli eventuali due contratti in base alla minusvalenza in essere al momento del sinistro.

Art. 12 – Riscatto.

12.1. Prima della cessazione dell'assicurazione a qualsiasi causa dovuta, all'ulteriore condizione che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla conclusione del contratto, il contraente può esercitare il diritto di riscatto, con apposita dichiarazione che dev'essere in forma scritta e contenere gli elementi idonei ad identificare il contratto a cui la dichiarazione di riscatto si riferisca (numero della proposta o numero della polizza; dati anagrafici del contraente).

12.2. In caso di efficace esercizio del diritto di riscatto ai sensi del comma 12.1, fatto salvo quanto previsto dal comma 12.4, la Compagnia corrisponderà una somma pari al valore di riscatto al momento del ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto di cui al comma 12.1, moltiplicato per il coefficiente di riscatto indicato nella seguente tabella, in funzione del tempo trascorso dalla data di decorrenza del contratto:

Tempo trascorso dalla decorrenza	Coefficiente di riscatto
Oltre 30 giorni e fino a 6 mesi	96,00%
Oltre 6 mesi e fino a 12 mesi	97,00%
Oltre 1 anno intero	98,00%
Oltre 2 anni interi	99,00%
Oltre 3 anni interi	100,00%

12.3. Il valore di riscatto viene determinato sommando le seguenti componenti

- una prima componente, determinata in riferimento alla gestione separata "OSCAR 100%", che corrisponderà al maggiore tra:
 - il capitale adeguato in essa investito, determinato come riportato al successivo art.13, al momento del ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto;
 - la somma del capitale iniziale e degli eventuali capitali aggiuntivi investiti in gestione separata.
- una seconda componente, data dal numero delle quote relative al fondo interno "Valore Ponderato Classe B" ed attribuite al contratto alla data di ricezione, da parte di Arca Vita S.p.A., della dichiarazione di riscatto, moltiplicato per il valore unitario della quota di riferimento alla prima data di valorizzazione della settimana successiva alla data di ricezione, da parte di Arca Vita S.p.A., di tale dichiarazione.

12.4. Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione interna separata "OSCAR 100%", ogni singolo contraente (o più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi), non può effettuare riscatti parziali o totali, relativamente al capitale assicurato investito in gestione separata, per un importo superiore al valore pari al minore tra € 10.000.000,00 e l'1% delle riserve matematiche calcolate alla fine dell'ultimo periodo di osservazione della gestione interna separata di riferimento, sul presente contratto o su altri contratti collegati alla gestione interna separata "OSCAR 100%" nell'arco temporale di trenta giorni. Nel caso i suddetti limiti vengano superati, resta facoltà della Compagnia effettuare il rimborso del valore di riscatto in *tranches* di importo pari (o, nel

caso dell'ultima *tranche* inferiore), ai limiti riportati ad intervalli di trenta giorni.

Art. 13 – Criteri di adeguamento del capitale investito nella gestione separata.

13.1. Per ciascun anno solare viene determinata la misura annua di adeguamento da attribuire al capitale assicurato investito nella gestione separata. **Tale misura, che potrà essere positiva o negativa, è pari all'aliquota di rendimento percentuale annuo netto della gestione interna separata "OSCAR 100%", che si ottiene sottraendo 1,4 al valore relativo dell'aliquota percentuale che esprime il tasso annuo di rendimento finanziario della gestione nell'anno di riferimento in base al regolamento di quest'ultima.**

13.2. Il capitale iniziale e gli eventuali capitali aggiuntivi, investiti nella gestione separata vengono adeguati, in regime di interesse composto, al 31 dicembre di ogni anno antecedente la cessazione dell'assicurazione nei termini seguenti:

- al primo 31 dicembre successivo alla decorrenza contrattuale, il capitale iniziale investito nella gestione separata viene adeguato in base alla misura annua di adeguamento relativa a quell'anno solare, applicata *pro quota* per il periodo compreso tra la decorrenza dell'assicurazione e la prima data di adeguamento. Gli eventuali capitali aggiuntivi investiti nella gestione separata vengono adeguati in base alla misura sopra indicata, applicata *pro quota* per il periodo compreso tra la decorrenza del capitale aggiuntivo di riferimento e la prima data di adeguamento.
- a ciascun 31 dicembre successivo il capitale adeguato è pari alla somma dei seguenti importi:
 - (a) il capitale adeguato al 31 dicembre dell'anno solare precedente, ulteriormente adeguato in base alla misura annua di adeguamento relativa all'anno solare di riferimento;
 - (b) gli eventuali capitali aggiuntivi investiti nella gestione separata successivi al 31 dicembre dell'anno solare precedente, ciascuno adeguato in base alla misura annua di adeguamento relativa all'anno solare di riferimento, applicata *pro quota* per il periodo compreso tra la decorrenza del premio aggiuntivo di pertinenza e la data di adeguamento relativa all'anno solare di riferimento.

13.3. Il capitale adeguato alla data del decesso dell'assicurato che si verifichi dopo il 31 dicembre del primo anno solare di durata dell'assicurazione, nonché il capitale adeguato alla data di ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto, si determinano ciascuno sommando gli importi di seguito indicati, calcolati in regime di interesse composto:

(a) l'importo che si ottiene applicando al capitale adeguato al 31 dicembre dell'anno solare precedente al momento dell'adeguamento, *pro quota* per il periodo compreso tra il detto momento e, rispettivamente, la data del decesso dell'assicurato e la data di ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto, un coefficiente di adeguamento percentuale annuo, pari alla aliquota di rendimento percentuale annuo netto relativa all'anno solare precedente al momento dell'adeguamento diminuita in valore relativo del:

- 20%, se tale aliquota risulta maggiore o uguale a 2,00%;
- 40%, se tale aliquota risulta minore del 2,00%, ma maggiore o uguale dell'1,00%.

In ogni caso, se l'aliquota di rendimento percentuale netto della gestione separata è inferiore all'1% tale adeguamento non verrà effettuato.

(b) l'importo pari alla somma degli eventuali capitali aggiuntivi, ciascuno adeguato applicandogli il coefficiente di adeguamento percentuale annuo di cui al precedente punto (a), *pro quota* per il periodo compreso tra la decorrenza del premio aggiuntivo di pertinenza e rispettivamente, la data del decesso dell'assicurato e la data di ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto, nell'ipotesi in cui la decorrenza del premio aggiuntivo di pertinenza sia successiva al 31 dicembre antecedente al momento dell'adeguamento.

13.4. Nel caso in cui il decesso dell'assicurato si verifichi entro il 31 dicembre del primo anno solare di durata dell'assicurazione, il capitale adeguato è pari alla somma dei seguenti importi, determinati in regime di interesse composto:

(a) l'importo che si ottiene applicando al capitale iniziale investito nella gestione separata, *pro quota* per il periodo compreso tra la decorrenza dell'assicurazione e la data del decesso, **un coefficiente di adeguamento percentuale annuo, pari alla aliquota di rendimento percentuale annuo netto relativa all'anno solare precedente al momento dell'adeguamento diminuita in valore relativo del:**

- 20%, se tale aliquota risulta maggiore o uguale a 2,00%;
- 40%, se tale aliquota risulta minore del 2,00%, ma maggiore o uguale dell'1,00%.

In ogni caso, se l'aliquota di rendimento percentuale netto della gestione separata è inferiore all'1% tale adeguamento non verrà effettuato.

(b) l'importo pari alla somma degli eventuali capitali aggiuntivi investiti nella gestione separata, ciascuno adeguato applicandogli il coefficiente di adeguamento percentuale annuo di cui al precedente punto (a)

pro quota per il periodo compreso tra la decorrenza del premio aggiuntivo di pertinenza e la data del decesso, nell'ipotesi in cui la decorrenza del premio aggiuntivo di pertinenza sia successiva alla decorrenza contrattuale ed antecedente alla data del decesso.

Art. 14 – Trasferimento di quote tra gestione separata e fondi (switch).

14.1. Il contraente non ha la facoltà di modificare, in modo volontario, la ripartizione del controvalore di polizza tra la gestione separata ed il fondo interno “Valore Ponderato Classe B”.

Art. 15 – Variazioni contrattuali.

15.1. Qualsiasi modifica del contratto potrà farsi esclusivamente su accordo delle parti in forma scritta, eccezion fatta per le modificazioni di cui ai successivi commi del presente articolo.

15.2. La Compagnia può modificare unilateralmente le norme che regolano il contratto sia per conformarlo a sopravvenute disposizioni, ivi comprese le circolari ed i provvedimenti dell'IVASS, od a sopravvenuti mutamenti di indirizzi giurisprudenziali; sia per adeguarlo all'originario equilibrio contrattuale che fosse alterato da sopravvenuti mutamenti della disciplina fiscale applicabile al contratto o alla Compagnia; sia nelle ipotesi di fusione tra gestioni separate o fondi interni, scissioni di gestioni separate o di fondi interni o operazioni di trasferimento di portafoglio che comportino il trasferimento di attivi da un fondo interno o gestione separata ad un altro fondo interno o gestione separata. In tali casi, la Compagnia comunicherà al contraente le modifiche contrattuali.

15.3. Al di fuori dei casi contemplati dal comma 15.2, la Compagnia può modificare unilateralmente le norme che regolano il contratto quando ricorra un giustificato motivo, purché la modifica non comporti una variazione delle condizioni economiche in senso meno favorevole per il contraente. In tali ipotesi, la Compagnia provvederà a dare comunicazione delle variazioni al contraente con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto al termine iniziale di decorrenza dei relativi effetti. **Il contraente, entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della detta comunicazione, potrà spedire alla Compagnia dichiarazione contenente la manifestazione della propria volontà di sciogliersi dal contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento sotto pena di nullità.** Nel caso di tempestiva manifestazione di tale volontà da parte del contraente non avranno effetto nei suoi confronti le variazioni comunicategli e la dichiarazione del contraente avrà le medesime conseguenze per le Parti della dichiarazione di riscatto, anche relativamente alla determinazione della somma dovuta dalla Compagnia, nonché ai termini ed alle condizioni di pagamento di tale somma. Qualora non sia tempestivamente e validamente manifestata dal contraente la propria volontà di sciogliersi dal contratto, le variazioni comunicategli saranno senz'altro produttive di effetti al termine del periodo di preavviso.

Art. 16 – Beneficiari delle prestazioni.

16.1. Il contraente designa i beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, come previsto dall'art. 1921 del codice civile.

16.2. La designazione dei beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia e possono essere disposte anche per testamento (art. 1920 c.c.). Le revoche e le modifiche contenute nel testamento si intendono efficaci esclusivamente quando viene fatto espresso riferimento alla polizza vita o qualora venga richiamata la somma assicurata con la polizza vita. Ai sensi dell'art. 1920 del codice civile, i beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Compagnia pertanto le somme corrisposte a seguito del decesso dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

16.3. Nella designazione dei beneficiari delle prestazioni si intendono inoltre valide le seguenti avvertenze:

- se non diversamente specificato, le quote sono uguali tra i beneficiari;
- in tutti i casi di beneficiario generico verranno presi in considerazione solo i soggetti in vita al momento dell'evento assicurato;
- in caso di premorienza del beneficiario generico o, comunque, in assenza, al momento dell'evento assicurato, di almeno un beneficiario, la prestazione verrà erogata a favore del contraente o, in mancanza, dei suoi eredi.

16.4. La designazione dei beneficiari non può essere revocata o modificata dal contraente o dai suoi eredi nei seguenti casi (art. 1921 del codice civile):

- dopo che il contraente ed il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e di voler profittare del beneficio;
- dopo la morte del contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il beneficiario abbia dichiarato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo del contratto richiedono l'assenso scritto del

beneficiario irrevocabile; e in difetto di assenso del beneficiario ad effettuarli a favore d'altri, i pagamenti dovuti dalla Compagnia saranno a lui effettuati.

16.5. In ogni caso, ai sensi del Provvedimento ISVAP N. 2946 del 6 dicembre 2011, l'intermediario che colloca il contratto non può in alcun modo assumere la qualifica di beneficiario o vincolatario delle prestazioni previste dal contratto stesso. Pertanto, tale tipo di designazione non potrà essere considerata valida e, laddove presente, la Compagnia la considererà come non apposta e provvederà a liquidare la prestazione a favore del contraente o, in mancanza, dei suoi eredi.

Art. 17 – Pagamenti della Compagnia.

17.1. Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a comprovare i presupposti dell'obbligo di pagamento e ad individuare esattamente gli aventi diritto. A tal fine è in ogni caso necessario che sia consegnata, oltre ai documenti indicati al comma 17.2 per i diversi casi di pagamento, una dichiarazione scritta delle coordinate complete di un conto corrente bancario intestato all'avente diritto su cui effettuare il pagamento (tranne in caso di recesso); nel caso in cui non vengano indicate tali coordinate, l'avente diritto potrà chiedere il pagamento a mezzo assegno circolare. A quest'ultimo riguardo la Compagnia si riserva di richiedere la compilazione di una particolare modulistica.

17.2. Sono inoltre previsti, per i diversi casi di pagamento, i documenti di seguito indicati:

- **per il pagamento della somma dovuta a seguito dell'esercizio del diritto di recesso**
 - dichiarazione di recesso firmata dal contraente;
- **per il pagamento del valore di riscatto**
 - richiesta di riscatto compilata e sottoscritta dal contraente, che potrà essere effettuata su carta semplice oppure utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Compagnia e disponibile presso l'Intermediario, nella quale sono indicati tutti i dati identificativi del contraente stesso;
 - fotocopia fronte retro di un documento di identità valido e del codice fiscale del contraente;
 - qualora l'assicurato sia persona diversa dal pretendente il pagamento, copia di un documento d'identità in corso di validità dell'assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo;
 - assenso scritto dell'eventuale beneficiario irrevocabile;
 - assenso scritto dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio;
 - documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, FATCA (raccolta di informazioni sull'eventuale status di contribuente americano), CRS (raccolta di informazioni con riferimento alla clientela fiscalmente non residente in Italia).
- **per il pagamento della prestazione assicurata in caso di decesso**
 - richiesta di liquidazione compilata e sottoscritta dagli aventi diritto, che potrà essere effettuata su carta semplice oppure utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Compagnia e disponibile presso l'Intermediario. Nel caso in cui gli aventi diritto siano più di uno, ciascuno di questi dovrà compilare e sottoscrivere una singola richiesta completa di tutti i dati identificativi;
 - fotocopia fronte retro di un documento di identità valido e del codice fiscale di ciascun avente diritto;
 - certificato anagrafico di morte dell'assicurato contenente la data di nascita;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto notorio, dal quale risulti se il contraente ha lasciato o meno testamento, nonché le generalità, l'età e la capacità di agire di tutti gli eredi legittimi, nel caso in cui risultino i beneficiari della polizza; in caso di esistenza di testamento, deve essere inviata copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento e la dichiarazione sostitutiva o l'atto notorio deve riportarne gli estremi, precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire, nel caso in cui risultino i beneficiari della polizza;
 - relazione medica sulle cause del decesso (nel caso in cui sia stata richiesta ed accettata dalla Compagnia la copertura complementare in caso di morte);
 - verbali delle autorità competenti in caso di morte violenta od accidentale;
 - assenso scritto dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio;
 - documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, FATCA (raccolta di informazioni sull'eventuale status di contribuente americano), CRS (raccolta di informazioni con riferimento alla clientela fiscalmente non residente in Italia).

17.3. Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti solo nel caso in cui quelli precedentemente elencati non risultassero sufficienti a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento, dell'adempimento degli obblighi di natura fiscale o derivanti dalla normativa antiriciclaggio

e/o ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

A titolo esemplificativo, è necessario che siano consegnati da ciascun avente diritto i seguenti documenti:

- qualora la pretesa di pagamento sia formulata allorché il contraente sia già deceduto, copia autentica del testamento, o, in mancanza dello stesso, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto notorio dove risulti che il contraente è deceduto senza lasciare testamento;
- qualora tra gli aventi diritto vi siano minori od incapaci, l'originale o la copia autentica del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice tutelare in cui si contenga l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale o il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, nonché l'esonero della Compagnia da responsabilità per il pagamento all'esercente la potestà parentale o al tutore;
- nel caso in cui siano indicati come beneficiari "nascituri", eventualmente insieme ad altri, un atto notorio attestante che l'eventuale persona dalla quale i "nascituri" possano nascere non si trova in stato di gravidanza oppure il certificato anagrafico di morte di tale persona contenente la data di nascita.

17.4. La Compagnia, verificata l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento, metterà a disposizione la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Il pagamento mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dall'avente diritto si intende effettuato dalla Compagnia nel momento in cui impartisca l'ordine di bonifico ed a rischio dell'avente diritto. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento del dovuto nel termine stabilito, la Compagnia sarà unicamente tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento del danno agli aventi diritto gli interessi moratori al saggio legale secondo la legge italiana. L'importo dovuto dalla Compagnia a titolo di prestazione assicurata o di valore di riscatto non è altrimenti soggetto a variazioni quindi, a titolo esemplificativo, non è ulteriormente rivalutato né aumentato per interessi dopo che, rispettivamente, si sia verificato l'evento assicurato o sia stata ricevuta la dichiarazione di riscatto.

17.5. Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione interna separata "OSCAR 100%", ogni singolo contraente (o più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi), non può effettuare riscatti parziali o totali dalla gestione separata "OSCAR 100%" per un importo superiore al valore pari al minore tra € 10.000.000,00 e l'1% delle riserve matematiche calcolate alla fine dell'ultimo periodo di osservazione della gestione interna separata di riferimento, sul presente contratto o su altri contratti collegati alla gestione interna separata "OSCAR 100%" nell'arco temporale di trenta giorni. Nel caso i suddetti limiti vengano superati, resta facoltà della Compagnia effettuare il rimborso del valore di riscatto in *tranches* di importo pari (o, nel caso dell'ultima *tranche* inferiore), ai limiti riportati ad intervalli di trenta giorni.

Art. 18 – Cessione, pegno o vincolo.

18.1. Il contraente può cedere a terzi il contratto, secondo quanto disposto dagli artt. 1406 ss. c.c., e può altresì disporre dei crediti verso la Compagnia derivanti dal contratto costituendo pegni o vincoli.

18.2. Gli atti di cessione, nonché di pegno o vincolo divengono efficaci nei confronti della Compagnia solo dopo che quest'ultima ne abbia ricevuto comunicazione e, a seguito di richiesta in forma scritta del contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Inoltre, l'efficacia dei detti atti nei confronti della Compagnia presuppone la dichiarazione di assenso dell'eventuale beneficiario irrevocabile.

18.3. Nel caso di pegno o vincolo, gli atti dispositivi del contratto e dei diritti da esso nascenti richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.

Art. 19 – Tasse ed imposte.

19.1. Tasse ed imposte relative o connesse al contratto e così anche alle prestazioni assicurate sono a carico del contraente o dei beneficiari e dei rispettivi aventi causa.

Art. 20 – Foro competente.

20.1. Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del contraente.

Art. 21 – Lingua e legge applicabile.

21.1. Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana, che è l'unica lingua del rapporto.

21.2. Al contratto si applica la legge italiana.

ALLEGATO 1

Costo della garanzia aggiuntiva in caso di morte

Costo annuale della copertura per ogni €1.000,00 di capitale sotto rischio assicurato, suddiviso per età raggiunta dell'assicurato.

Età	Costo annuale	Età	Costo annuale
18	0,662354	47	2,809024
19	0,736007	48	3,074778
20	0,788479	49	3,383757
21	0,822917	50	3,748038
22	0,843101	51	4,120233
23	0,863056	52	4,537813
24	0,854955	53	5,101063
25	0,873813	54	5,658250
26	0,891865	55	6,284292
27	0,909090	56	6,965632
28	0,916146	57	7,773833
29	0,922785	58	8,259479
30	0,909427	59	9,010299
31	0,921535	60	9,932889
32	0,927451	61	11,095778
33	0,939750	62	12,213816
34	0,982826	63	13,813319
35	1,043486	64	15,052667
36	1,104764	65	16,382875
37	1,194882	66	17,821174
38	1,296319	67	19,115924
39	1,421160	68	20,809813
40	1,538010	69	22,944399
41	1,658208	70	25,936462
42	1,783576	71	29,131465
43	1,937799	72	32,418406
44	2,132278	73	36,425556
45	2,337337	74	40,638743
46	2,548285	75	44,929368

Regolamento della gestione interna separata “OSCAR 100%” denominata in Euro

1. Gestione separata “OSCAR 100%”

Arca Vita S.p.A. (di seguito la “**Società**”) attua una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività, che viene contraddistinta ed indicata nel seguito con il nome “OSCAR 100%”.

Il valore delle attività gestite (di seguito le “**Attività**”) non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione “OSCAR 100%” (di seguito le “**Riserve**”).

Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

La gestione “OSCAR 100%” è conforme alle disposizioni del Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011.

2. Politica di investimento

La politica di investimento delle Attività della gestione “OSCAR 100%” è improntata a criteri generali di prudenza e persegue i seguenti obiettivi:

- valorizzazione della qualità dell'attivo in un'ottica di medio/lungo periodo;
- rendimenti previsti futuri compatibili con gli impegni assunti nei confronti dei contraenti e con una diversificazione che tenga adeguatamente conto dei rischi di mercato, di credito, di concentrazione e di liquidità;
- composizione degli attivi che rifletta adeguatamente le scadenze medie dei passivi.

Le risorse della gestione “OSCAR 100%” sono investite esclusivamente in tipologie di attività che rientrano nelle categorie ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 e dalle disposizioni di cui alla Parte III, Titolo I, del Regolamento IVASS n. 36 del 31 gennaio 2011.

La composizione delle Attività della gestione rispetta i seguenti limiti quantitativi, espressi in termini di rapporto tra il valore di carico complessivo¹ delle Attività – appartenenti alle macroclassi definite nel Regolamento IVASS n.36 del 31 gennaio 2011 - e il totale delle Riserve:

- A1) titoli di debito e altri valori assimilabili: fino al 100% delle Riserve da coprire;
- A2) prestiti: massimo del 20% delle Riserve da coprire;
- A3) titoli di capitale ed altri valori assimilabili²: massimo 35% delle Riserve da coprire;
- A4) comparto immobiliare (beni immobili e valori assimilabili): massimo 40% delle Riserve da coprire;
- A5) investimenti alternativi: massimo 10% delle Riserve da coprire;
- B) crediti + C) altri attivi: massimo 25% delle Riserve da coprire;
- D) depositi (depositi bancari o presso altri entri creditizi, a vista o con vincoli di durata uguale o inferiori a 15 giorni): massimo 20% delle Riserve da coprire.

La gestione “OSCAR 100%” può investire in attività emesse da controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento IVASS n. 25 del 27 maggio 2008 (di seguito le “**Controparti Infragrupo**”) nella misura massima del 35% delle Riserve da coprire.

In conformità a quanto previsto da quest'ultimo Regolamento sono adottate, e sottoposte a revisione periodica, le linee guida in materia di operazioni infragrupo, che definiscono le modalità secondo cui si svolge l'operatività con le Controparti Infragrupo, precisando limiti, ruoli e responsabilità, processi operativi e flussi comunicativi.

E' possibile l'impiego di strumenti finanziari derivati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche, che consentono l'utilizzo degli stessi a condizione che venga perseguita la finalità di effettuare una gestione equilibrata e prudente del portafoglio.

¹ Il valore delle attività è quello con cui sono iscritte nell'ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilità generale dell'impresa (vedi Art.8 del Regolamento IVASS n.38 del 3 giugno 2011). I rapporti vengono calcolati alla fine di ciascun mese.

² Inclusi gli investimenti alternativi di natura azionaria compresi nella macroclasse A5.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è possibile operare in strumenti derivati aventi come sottostanti tassi d'interesse, cambi, azioni, indici connessi alle precedenti categorie di attivi e credito.

3. Determinazione del tasso annuo di rendimento

Il tasso annuo di rendimento finanziario di "OSCAR 100%" relativo a ciascun anno solare (compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre successivo) è pari al rendimento finanziario lordo annuo di "OSCAR 100%" relativo al periodo di osservazione il cui termine (31 ottobre) cada nell'anno solare di riferimento. Il periodo di osservazione decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Il rendimento finanziario lordo annuo di "OSCAR 100%" si ottiene rapportandone il risultato finanziario di competenza dell'esercizio finanziario di certificazione alla giacenza media di "OSCAR 100%" nel corso del detto esercizio finanziario.

Il risultato finanziario è costituito dai proventi finanziari di competenza del periodo di osservazione considerato (comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza), dagli utili e dalle perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione "OSCAR 100%", al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle Attività della gestione separata e di quelle relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione. Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti Attività nel libro mastro della gestione "OSCAR 100%" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel libro mastro per i beni già di proprietà della Società.

Il rendimento della gestione "OSCAR 100%" beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

4. Operazioni straordinarie

È espressamente previsto che la gestione "OSCAR 100%" possa formare oggetto, in tutto o in parte, di operazioni di fusione tra gestioni separate, nonché di scissione o di trasferimento di portafoglio che comportino il trasferimento di attivi da una gestione separata ad un altro fondo interno o gestione separata.

5. Modifiche al regolamento

La Società si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al Regolamento della gestione "OSCAR 100%" in occasione delle operazioni di cui al precedente punto 4 o al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente o a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in questo ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.

6. Certificazione della gestione "Oscar 100%"

La gestione "OSCAR 100%" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

Regolamento del fondo interno

Valore Ponderato

Art. 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno

Arca Vita S.p.A. ha istituito e controlla, secondo le modalità previste dal presente regolamento, un fondo interno denominato Valore Ponderato.

Art. 2 - Scopo del fondo interno

Lo scopo del fondo interno è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un contratto espresso in quote del fondo interno.

Non esiste alcuna garanzia né sulle performance future né sul rimborso del capitale investito.

Il patrimonio del fondo è suddiviso in quote ed è separato da quello della Società e da quello di ogni altro fondo da essa gestito.

Il fondo si articola in Classi di quote distinte in funzione delle diverse categorie di contratti a cui sono riservate, come indicato nella seguente tabella:

Fondo Interno	Classi	Categorie di contratti
Valore Ponderato	Classe A	Premi da 750.000 euro
	Classe B	Premi inferiori a 750.000 euro

Le Classi di quote si distinguono esclusivamente per la differente commissione di gestione, di cui al successivo Art. 3.7, punto a).

Arca Vita S.p.A. può affidare il servizio di gestione del patrimonio del fondo a Società abilitate a tale attività, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia stessa e comunque conformi al presente regolamento. Arca Vita S.p.A. assume l'esclusiva responsabilità nei confronti dell'investitore-contraente per l'attività di gestione del fondo interno.

Art. 3 - Caratteristiche del fondo interno

Nella descrizione che segue, viene indicata per il fondo interno il profilo di rischio connesso all'investimento. Il profilo di rischio viene individuato sulla base della combinazione complessiva delle componenti tecniche e finanziarie che costituiscono l'investimento del fondo interno nel suo complesso, tenendo quindi in considerazione tutti i fattori che possono influenzare la rischiosità dell'investimento.

3.1 Obiettivi del fondo e profilo di rischio

Il fondo si pone come finalità l'investimento dinamico sui mercati azionari e obbligazionari globali. Il fondo si prefigge una crescita del valore delle quote coerente con il profilo di rischio del fondo e si rivolge ad un investitore disposto a sostenere un livello di rischio medio.

Profilo di rischio del fondo: Medio.

Il profilo di rischio viene individuato sulla base della combinazione complessiva delle componenti tecniche e finanziarie che costituiscono l'investimento del fondo interno nel suo complesso, tenendo quindi in considerazione tutti i fattori che possono influenzare la rischiosità dell'investimento e la sua volatilità attesa. Fra i vari fattori considerati per l'individuazione del profilo di rischio vi sono i limiti relativi alla componente azionaria, l'obiettivo di VAR giornaliero, come meglio specificato al paragrafo 3.3, e la volatilità attesa classificata in funzione della seguente tabella.

Profilo di rischio	Volatilità attesa (banda di oscillazione)
Basso	0% - 3%
Medio-Basso	3% - 8%
Medio	8% - 14%
Medio-Alto	14% - 20%
Alto	20% - 25%
Molto Alto	oltre 25%

3.2. Tipologie, caratteristiche delle attività del fondo

Gli investimenti del fondo possono essere rappresentati da attività finanziarie di tipo monetario, obbligazionario, azionario. Nell'attività d'investimento saranno preferite quote e/o azioni di OICR/ ETF denominate in Euro o in altre valute.

Più precisamente nell'ambito dell'attività di gestione saranno preferiti gli ETF, principalmente selezionati nell'ambito della gamma messa a disposizione dalla Società di Gestione iShares³.

Gli investimenti saranno prevalentemente realizzati selezionando strumenti finanziari quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti di Europa, Usa, Area Pacifico e Mercati Emergenti.

L'esposizione ai mercati azionari per il fondo non sarà superiore al 50%.

Gli O.I.C.R (compresi gli ETF) possono essere sia di diritto comunitario che di diritto estero e devono essere conformi alla Direttiva UCITS IV ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Non sono ammessi OICR ed ETF che utilizzino una leva superiore ad 1 e che non siano conformi agli orientamenti ESMA del 01.08.2014 in tema di complessità ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Il fondo può inoltre investire in depositi bancari e altri strumenti monetari.

Per le attività finanziarie di tipo obbligazionario potranno essere selezionati sia emittenti governativi e/o organismi sovranazionali che emittenti corporate.

Per la quota di patrimonio investita direttamente in titoli di capitale, saranno privilegiate principalmente le azioni di società ad elevata e media capitalizzazione.

Non è ammesso l'investimento diretto in strumenti derivati.

La normativa assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.

E' consentito l'investimento in OICR (compresi gli ETF) che utilizzano strumenti derivati sia per finalità di copertura del rischio che per una più efficiente gestione.

3.3. Stile di gestione

Viene impiegato un modello di gestione attiva, che in funzione delle condizioni di mercato adegua opportunamente l'asset allocation, compatibilmente con il mantenimento del livello di rischio. Per la valutazione e il controllo del rischio verrà utilizzato il seguente indicatore: VAR giornaliero (probabilità 99%) con l'obiettivo di contenere tale valore entro la soglia dell'1.60%.

3.4. Determinazione del valore della quota del fondo

Il valore unitario delle quote del fondo è determinato normalmente ogni martedì; nel caso in cui il martedì non sia un giorno lavorativo, la valorizzazione verrà effettuata al primo giorno lavorativo successivo.

Il patrimonio netto del fondo risulta dalla valorizzazione delle attività, al netto delle eventuali passività, secondo le seguenti modalità:

- Il valore è riferito sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo.
- Il valore netto del fondo interno è determinato in base ai valori di mercato di attività e passività, entrambi riferiti al primo giorno lavorativo antecedente quello del calcolo o al primo giorno utile precedente.
- Il valore delle disponibilità in deposito, dei crediti, degli interessi maturati è rappresentato dall'intero valore nominale degli stessi, salvo che l'incasso dell'importo sia ritenuto improbabile, in tal caso da tale valore sarà dedotto un importo ritenuto adeguato per rifletterne il valore reale.
- Le negoziazioni su titoli ed altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del fondo sulla base della data di conclusione dei relativi contratti anche se non ancora regolati.
- Il valore degli strumenti finanziari quotati o negoziati in mercati regolamentati sarà quello relativo all'ultima quotazione disponibile nel primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo.
- Il valore degli investimenti in quote di OICR sarà quello relativo all'ultimo NAV (Net Asset Value) riferibile al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo o antecedente se non disponibile.
- Nel caso di attività non quotate in borsa od in altro mercato regolamentato la valutazione sarà basata sul presumibile valore di realizzo determinato in buona fede e secondo criteri di prudenza.

³ La Compagnia ha la facoltà di ridurre il peso all'interno del portafoglio fino ad azzerare le posizioni in ETF messi a disposizione dalla casa iShares sostituendoli con ETF di altre case o altri strumenti finanziari ammessi dal presente Regolamento, sia per valutazioni relative alla situazione societaria dell'emittente che per valutazioni di mercato sulle performance delle quote.

La valorizzazione viene effettuata settimanalmente. Nella determinazione del patrimonio netto si tiene inoltre conto degli oneri di pertinenza del fondo indicati all'art. 3.7 del presente regolamento. Il valore unitario delle quote viene determinato dividendo il patrimonio netto del fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. In caso di eventi di rilevanza eccezionale per i fondi interni e/o di turbativa dei mercati che abbiano come effetto la sospensione della quotazione di uno o più strumenti finanziari o quote di OICR, che rappresentino una parte sostanziale degli attivi del fondo, Arca Vita S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere la valutazione del fondo stesso per un termine non superiore a 10 giorni. Per eccezionali eventi di turbativa si intendono sospensioni e restrizioni di mercati, interruzioni delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare i fondi al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti.

3.5 Pubblicazione del valore delle quote

Il valore unitario delle quote viene pubblicato sul quotidiano finanziario "Il Sole 24 ORE" e sul sito Internet di Arca Vita S.p.A. all'indirizzo: www.arcassicura.it. Arca Vita S.p.A. si riserva di mutare il quotidiano di pubblicazione del valore della quota del fondo.

3.6 Credito d'imposta

I crediti d'imposta maturati sulle attività del fondo, qualora presenti, vengono attribuiti interamente al fondo stesso. L'attribuzione al fondo interno avverrà nel momento in cui tali crediti si manifestano.

3.7 Spese del fondo

Nel valore settimanale delle quote del fondo sono imputate e detratte le seguenti spese:

Spese Dirette che gravano sul patrimonio del fondo

a) commissione di gestione a favore della Società, indicata nella tabella seguente, calcolata settimanalmente sulla base del valore netto del Fondo, e prelevata dalle disponibilità dello stesso nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.

Fondo Interno	Classi	
Valore Ponderato	Classe A	1,60%
	Classe B	1,90%

Spese indirette

b) Il patrimonio del fondo è sottoposto ad un onere indiretto dato dalle commissioni di gestione degli OICR/ETF in cui risulta investito; tali costi ammontano ad un massimo, al netto della retrocessione eventualmente riconosciuta al fondo interno, come di seguito definito:

- Commissione di gestione su ETF, pari ad un valore massimo dello 0,8%;
- Commissione di gestione su OICR, pari ad un valore massimo dell'1,2%.

Su alcuni OICR possono anche gravare commissioni di overperformance, nella misura massima del 25% dell'overperformance stessa.

Il fondo interno investe esclusivamente in OICR che non siano gravati da commissioni di ingresso e di uscita.

La Società restituirà per intero al fondo interno la parte di commissioni di gestione che saranno retrocesse dagli OICR stessi e ogni altro eventuale provento ricevuto da soggetti terzi in virtù degli accordi di sottoscrizione degli OICR inseriti nel fondo interno. Il valore delle retrocessioni percepite verrà calcolato e imputato tra gli attivi del fondo (con conseguente incremento del valore unitario della quota) su base settimanale e sarà periodicamente accreditato al fondo. Il valore degli altri proventi eventualmente riconosciuti alla Società verrà imputato al fondo interno (con conseguente incremento del valore unitario della quota) alla data di ricevimento.

Oltre alle suddette spese gravano sul patrimonio del fondo:

- c) le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità del fondo, gli interessi passivi, eventuali oneri fiscali di pertinenza del fondo e gli oneri inerenti la compravendita di titoli e di quote di OICR, compresi gli ETF;
- d) le spese per la pubblicazione giornaliera del valore unitario della quota sui quotidiani previsti;
- e) i compensi dovuti alla società di revisione per la revisione della contabilità del fondo e per la certificazione del rendiconto di gestione;

f) le eventuali spese legali e giudiziarie relative alla tutela degli interessi di esclusiva pertinenza del fondo.

Le spese di cui ai punti d) ed e), trattenute da Arca Vita S.p.A. dal valore delle quote del fondo, vengono calcolate pro rata temporis ad ogni data di valorizzazione del fondo stesso.

Art. 4 - Fusione tra fondi interni

Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il valore del patrimonio netto di un fondo interno diminuisca e sia inferiore ad un importo indicato dal consiglio di amministrazione della Compagnia come il livello minimo a cui il fondo interno può essere gestito in maniera economicamente efficiente, la Compagnia può deliberare la fusione del patrimonio di un fondo interno con il patrimonio di un altro fondo interno della Società.

La fusione è effettuata a valori di mercato alla data di decorrenza attribuendo quote del fondo interno incorporante quantificate sulla base del controvalore delle quote del fondo incorporate valorizzate all'ultima quotazione anteriore alla data di fusione, senza oneri aggiuntivi per il contraente.

La fusione potrà essere attuata previa comunicazione al contraente in cui verranno indicate le modalità operative e gli effetti per il contratto; il contraente potrà riscattare il contratto manifestando la sua volontà alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R. entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione stessa. Il riscatto sarà esercitato senza l'applicazione dei coefficienti previsti all'Art. 12 delle condizioni di assicurazione. Qualora la Compagnia non riceva alcuna disposizione da parte del contraente entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, procederà a trasferire il valore della polizza nel nuovo fondo. La determinazione del valore di polizza da trasferire verrà effettuata nel giorno di riferimento indicato nella sopra descritta comunicazione.

Art. 5 - Partecipanti ai fondi interni

Ai fondi interni possono partecipare le persone fisiche e le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del fondo interno prescelto.

Art. 6 - Revisione contabile

Il fondo interno è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 161 del D.Lgs 24/02/1998 n.58, che attesta la rispondenza del fondo interno al presente regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche e l'esatta valorizzazione delle quote.

Art. 7 - Modifiche regolamentari

La Compagnia può modificare il regolamento dei fondi interni esistenti nei seguenti casi:

- 1) quando sia necessario, a fronte di mutate esigenze gestionali, modificare i criteri di investimento, al fine di perseguire gli interessi degli assicurati e con esclusione di quelli per gli stessi meno favorevoli; oppure:
- 2) quando muti la normativa primaria e secondaria che disciplina gli attivi e gli investimenti dei fondi interni.

Tali modifiche saranno trasmesse tempestivamente ad IVASS e comunicate a tutti i contraenti.

Il contraente che non accetti le modifiche dei criteri di investimento può riscattare il contratto comunicando la sua volontà alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R. entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione dalla stessa. Il riscatto sarà esercitato senza l'applicazione dei coefficienti previsti all'Art.12 delle condizioni generali di contratto. Qualora la Compagnia non riceva alcuna disposizione da parte del contraente, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, procederà ad effettuare le modifiche di cui sopra.



Arca Vita S.p.A.

“ETF Energy! 2.0 Linea Ponderata”

**Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi
diritti**



Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento")

Gentile Cliente,

per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere e utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO E COME LI TRATTIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornisce; nonché dati appartenenti a categorie particolari⁽²⁾ indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza⁽³⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio ed eventualmente, ove Lei sia d'accordo, per illustrarLe le nuove opportunità commerciali.

I dati così acquisiti non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato dalle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁴⁾. I suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni).

TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI (COMUNI E PARTICOLARI) PER FINALITÀ ASSICURATIVE

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti⁽⁵⁾, ai relativi adempimenti normativi, per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite), nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura particolare), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁶⁾ e potranno essere inseriti in un archivio clienti.

I dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi allo stato di salute) potranno essere oggetto di trattamento soltanto previo rilascio di esplicito consenso della persona interessata (Cliente o Suo eventuale familiare/convivente).

I dati personali potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁷⁾.

TRATTAMENTI DI DATI COMUNI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI ASSICURATIVI E ALTRE FINALITÀ DI MARKETING

In una sezione separata del modulo di polizza, Le chiediamo di esprimere uno specifico consenso per il trattamento dei Suoi soli dati personali, con esclusione di dati appartenenti a categorie particolari, per finalità commerciali (compresi recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica); il Suo consenso permetterà esclusivamente alla nostra società di utilizzare i Suoi dati per finalità di invio di comunicazioni commerciali a distanza relative a contratti assicurativi nostri e di altre compagnie del Gruppo⁽⁶⁾. In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio di newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato ed analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

Il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni per tali finalità è **facoltativo** e il suo mancato rilascio non incide sui rapporti assicurativi in essere. I suoi dati saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa privacy e saranno conservati per due anni per finalità relative a comunicazioni commerciali, termine decorrente dalla cessazione dei rapporti con Arca Vita e/o le altre società del Gruppo; decorsi tale termine non saranno più utilizzati per le predette finalità.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (20).

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Vita S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in via del Fante 21, 37122 Verona.

Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Vita S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.it al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (7). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, banche distributrici, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.

2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche origine razziale o etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale, nonché i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.

3) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

4) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

5) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tarifarie.

6) Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca InLinea S.c.ar.l., e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.

7) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso i Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM, società di gestione del risparmio, medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate, nonché ad enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad esempio il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.



Arca Vita S.p.A.

“ETF Energy! 2.0 Linea Ponderata”

Glossario

GLOSSARIO

del contratto di assicurazione sulla vita multiramo con partecipazione agli utili e unit linked “ETF Energy! 2.0 Linea Ponderata”

I documenti in cui si articola il regolamento contrattuale del contratto, nonché la scheda sintetica e la nota informativa relative ad “ETF Energy! 2.0 Linea Ponderata” comportano l’uso di termini tecnici, di cui si forniscono qui di seguito alcune definizioni per agevolare la lettura dei testi:

adeguamento delle prestazioni: attribuzione alle prestazioni del contratto di una parte del rendimento della gestione separata, che può avere valore positivo o negativo, secondo la periodicità e le modalità stabilite contrattualmente;

anno solare: è il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dello stesso anno di calendario;

appendice: è un documento collegato al contratto per modificarne alcuni aspetti del regolamento;

Arca Vita S.p.A.: la società di diritto italiano esercente attività di assicurazione, la cui sede legale è in Verona, Italia, via del Fante 21, che è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. N. 18331 del 9/11/1989 G.U. 28/11/1989 n. 278;

assicurato: è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente o con il beneficiario o con entrambi. Le prestazioni previste dal contratto sono dovute in funzione di eventi attinenti alla sua vita;

attivo: è un’attività patrimoniale posta a copertura della riserva matematica da costituire in relazione al contratto e rientrante nella composizione della gestione interna separata;

benchmark: parametro di riferimento per confrontarne il risultato di un fondo. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi;

beneficiario: è la persona fisica o l’ente che abbia diritto in tutto o in parte alle prestazioni assicurate, in quanto soggetto che il contraente abbia designato a riceverle;

buon fine (del pagamento): nel caso in cui la polizza sia pagata con la procedura di addebito automatico, si intende per buon fine (del pagamento) l’avvenuto effettivo addebito del premio sul conto corrente del contraente, a seguito dell’invio da parte della Compagnia del flusso di addebito;

capitale adeguato: con riferimento alla sola gestione separata “OSCAR 100%” è pari alla somma del capitale iniziale e degli eventuali capitali aggiuntivi, nella entità risultante dall’applicazione dei criteri di adeguamento previsti dal contratto, che si determina al maturare dei termini ed al verificarsi degli accadimenti previsti dal contratto;

capitale aggiuntivo: è l’entità di ciascun premio aggiuntivo al netto dei diritti e dei caricamenti. Tale capitale viene investito nella gestione separata “OSCAR 100%” e nel fondo interno collegato al contratto, in conformità a quanto disposto dal contraente;

capitale assicurato: è l’entità della prestazione assicurata;

capitale iniziale: è l’entità del premio iniziale diminuito delle spese di emissione del contratto e dei caricamenti. Tale capitale viene investito nella gestione separata “OSCAR 100%” e nel fondo interno collegato al contratto, in conformità a quanto disposto dal contraente;

caricamento: sono i costi trattenuti dalla Compagnia che gravano sul premio per attività commerciali ed amministrative di incasso, acquisizione ed amministrazione del contratto di assicurazione. La misura del caricamento relativo al contratto è illustrata nella pertinente nota informativa e sarà indicata nella proposta contrattuale;

categoria: classificazione in cui viene collocato il fondo d'investimento a cui è collegata la polizza. La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell'emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria);

cessazione dell'assicurazione: è il momento in cui vengono meno gli effetti dell'assicurazione oggetto del contratto;

Compagnia: è Arca Vita S.p.A.;

conclusione (o perfezionamento) del contratto: è il momento in cui si perfeziona il contratto. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta completa in ogni sua parte, riceve da parte della Compagnia comunicazione scritta di accettazione della proposta;

condizioni contrattuali: sono le clausole che regolano il rapporto oggetto del contratto "ETF Energy! 2.0 Linea Ponderata", che sono contenute nella proposta contrattuale accettata dalla Compagnia, nelle condizioni di assicurazione e nelle eventuali appendici, e che regolano altresì, per il caso in cui il contratto non si concluda, le eventuali restituzioni dalla Compagnia al contraente delle somme da quest'ultimo eventualmente anticipate a titolo di premio iniziale;

condizioni di assicurazione (o condizioni di polizza o condizioni generali di polizza): sono le condizioni generali del contratto di assicurazione "ETF Energy! 2.0 Linea Ponderata", delle quali il presente glossario fa parte e che sono standardizzate per tutti i contraenti;

conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del contraente;

contraente: è il soggetto, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che formula la proposta contrattuale, stipula il contratto di assicurazione, è tenuto a pagare il premio e ha facoltà di esercitare tutti i diritti nascenti dal contratto di cui non abbia disposto;

contraenti collegati: ai fini dell'identificazione dei soggetti collegati al contraente tramite rapporti partecipativi si considerano come tali le seguenti tipologie:

1. Rapporto di controllo

Ai sensi dell'art. 2359, primo comma, Codice Civile, sono considerate società/enti controllate/i:

- a) le società/enti in cui un'altra società/ente dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo di diritto);
- b) le società/enti in cui un'altra società/ente dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (controllo di fatto)^[1];
- c) le società/enti che sono sotto influenza dominante di un'altra società/enti in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (controllo contrattuale)^[2].

2. Rapporto di collegamento

Ai sensi dell'art. 2359 comma 3, Codice Civile, sono considerate collegate le società/enti sulle quali un'altra società/ente esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati^[3].

3. Rapporto di parentela

Sono considerati "stretti familiari":

^[1] Il controllo di fatto ricorre allorché il numero delle azioni possedute, pur essendo inferiore a quanto previsto al punto 1. Lett. a), consenta ugualmente di influire in modo determinante sulla formazione delle deliberazioni in assemblea ordinaria, per esempio, a causa del frazionamento del capitale sociale con azionariato diffuso tra il pubblico dei risparmiatori.

^[2] Il controllo contrattuale ricorre allorché l'influenza dominante sussiste a seguito di particolari vincoli contrattuali, a prescindere, quindi, dal possesso da parte delle società controllate di partecipazioni azionarie.

^[3] Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta (c.d. "controllo indiretto"): non si computano i voti spettanti per conto di terzi (quali ad es. i voti per delega) .

- a) il figlio e il coniuge non legalmente separato o il convivente del contraente;
- b) i figli del coniuge non legalmente separato o del convivente del contraente;
- c) le persone a carico del contraente o del coniuge non legalmente separato o del convivente del contraente.

contratto: è il contratto di assicurazione sulla vita a premio unico denominato “ETF Energy! 2.0 Linea Ponderata”, concluso con la Compagnia, ossia il rapporto assicurativo oggetto delle condizioni di assicurazione di cui il presente glossario è parte integrante, disciplinato da queste ultime, dalla proposta contrattuale accettata dalla Compagnia e dalle eventuali appendici nonché, per quanto non diversamente previsto, dalle disposizioni della legge applicabile;

controvalore delle quote: l'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto ad una determinata data;

costi: sono gli oneri a beneficio della Compagnia – per emissione, collocamento ed acquisizione, incasso, amministrazione, gestione e così via – che gravano in misura fissa o variabile sui premi o sulla gestione interna separata, ivi compresa la riduzione del rendimento ai fini del calcolo del capitale assicurato;

data di decorrenza: il giorno come tale indicato nella proposta;

data di valorizzazione: è la data in cui viene calcolato il valore della quota. Normalmente il calcolo viene effettuato settimanalmente ogni martedì o, se tale giorno è festivo, il primo giorno lavorativo successivo;

decorrenza: è il termine iniziale della durata contrattuale, il quale può differire sia dalla data di decorrenza sia dal momento della conclusione del contratto, dipendendo la decorrenza non solo da quest'ultima, ma anche dal buon fine del pagamento del premio;

diritti: sono i costi trattenuti dalla Compagnia che gravano sui premi aggiuntivi per attività amministrative di incasso;

diritto di recedere (o recesso): è il diritto potestativo di una delle parti di provocare unilateralmente lo scioglimento del contratto prima della scadenza contrattuale o del verificarsi di altra causa di scioglimento del contratto;

diritto di revocare (o revoca): è il diritto potestativo del contraente di privare di effetti la proposta contrattuale fino alla conclusione del contratto;

diritto di ripensamento: è il diritto del contraente di revocare la proposta o di recesso dello stesso entro il termine di trenta giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto;

diritto di riscatto: è il recesso del contraente dal contratto diverso dal diritto di ripensamento e dal recesso del contraente conseguente a modificazioni unilaterali del contratto ad iniziativa della Compagnia;

durata contrattuale (o dell'assicurazione): è il periodo di copertura assicurativa, ossia il periodo di tempo per cui l'assicurazione è prestata, ossia la Compagnia sopporta i rischi assicurati. E' compresa tra la decorrenza (a condizione che sia andato a buon fine il pagamento del premio) e la scadenza (che è momento che può differire dalla cessazione dell'assicurazione, in particolare nel caso di premorienza);

età assicurativa: è l'età convenzionale della persona determinata in anni interi attribuita per tutto il periodo compreso tra i sei mesi che precedono e seguono il relativo compleanno;

evento assicurato: consiste nella premorienza dell'assicurato, il cui verificarsi fa sorgere il diritto all'esecuzione della prestazione assicurata;

fondo: è il fondo interno collegato al contratto, il cui regolamento è parte integrante del contratto;

fondo comune di investimento: particolare tipologia di O.I.C.R. consistente in un patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte;

fondo interno: fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit linked costituito all'interno della Compagnia assicurativa e gestito separatamente dalle altre attività della Compagnia stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari). Tali fondi vengono descritti nella nota informativa, e disciplinati nel "Regolamento del fondo interno" allegato alle condizioni di assicurazione;

glossario: è l'insieme delle presenti definizioni ed il documento in cui sono contenute;

gestione interna separata: è un fondo appositamente creato dalla Compagnia, che è gestito separatamente rispetto al complesso delle attività di quest'ultima;

ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazioni sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo (dal 1° gennaio 2013 IVASS);

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013;

liquidazione: è il pagamento al beneficiario della prestazione assicurata;

misura di adeguamento: misura che, applicata alla prestazione assicurata, ne determina la variazione in aumento o in diminuzione. Viene fissata sulla base del rendimento finanziario della gestione separata "OSCAR 100%";

nota informativa: è il documento, redatto secondo le disposizioni dell'IVASS e da consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione della proposta, con cui sono fornite al contraente diffuse informazioni preliminari relative alla Compagnia, all'operazione ed al rapporto assicurativi utili per concludere con consapevolezza il contratto;

OICR: è l'acronimo di "Organismi di investimento collettivo del risparmio", che comprendono tra l'altro i fondi comuni di investimento;

overperformance: soglia di rendimento del fondo oltre la quale la società può trattenere una parte dei rendimenti come costi;

opzione: la possibilità offerta al contraente di scegliere che la prestazione assicurata sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista, in particolare alle condizioni proposte dalla Compagnia ed accettate dal contraente o, comunque, concordate tra le parti;

parti: il contraente e la Compagnia;

polizza: è il documento formato e sottoscritto dalla Compagnia su proprio modulo che prova il contratto;

premio (o premio lordo): è il corrispettivo dell'assicurazione prestata dalla Compagnia, comprensivo delle spese di emissione, dei caricamenti ed anche di eventuali imposte e tasse che gravano sullo stesso o sul contratto;

premio aggiuntivo: è il premio unico che nel corso della durata contrattuale il contraente corrisponda alla Compagnia ad integrazione del premio iniziale;

premio di tariffa (o premio netto): è la somma del premio puro, sia esso iniziale od aggiuntivo, e dei caricamenti;

premio iniziale: è il premio unico che il contraente è tenuto a corrispondere alla Compagnia al momento della conclusione del contratto per l'assicurazione;

premio unico: è il premio che il contraente è tenuto a corrispondere in soluzione unica alla Compagnia;

premorienza: è il decesso dell'assicurato anteriormente alla scadenza contrattuale;

prestazione assicurata: è la somma di denaro dovuta sotto forma di capitale dalla Compagnia in esecuzione del contratto al verificarsi dell'evento assicurato. Poiché "ETF Energy! 2.0 Linea Ponderata" è un contratto multiramo la prestazione assicurata deriva dalla somma di due componenti:

- una prima componente collegata alla gestione separata "OSCAR 100%";
- una seconda componente collegata al numero delle quote relative al fondo interno "Valore Ponderato Classe B" ed attribuite al contratto al momento dell'evento assicurato.

prestazione assicurata in caso di premorienza: è la prestazione assicurata dovuta nel caso di decesso dell'assicurato prima della cessazione dell'assicurazione;

prestazione minima garantita: è l'entità minima della prestazione assicurata dovuta;

proposta: è il documento preliminare formato su modulo della Compagnia sottoscritto dal contraente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base agli elementi specifici in esso indicati e sul quale la Compagnia si basa per valutare se accettare di prestare le coperture assicurative;

quota: ciascuna delle parti unitarie (unit) - che hanno uguale valore - in cui il fondo è virtualmente suddiviso;

regolamento del fondo: documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo d'investimento, e che include informazioni sull'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento;

rischio finanziario: il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie che compongono il fondo;

prospetto annuale della gestione interna separata: è il documento contenente il riepilogo annuale dei dati sulla composizione della gestione separata;

rendiconto annuale della gestione separata: è il documento contenente il riepilogo annuale dei dati relativi al rendimento finanziario dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto;

rendimento finanziario: è il risultato finanziario della gestione interna separata;

scheda sintetica: è il documento, redatto secondo le disposizioni dell'IVASS e da consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione della proposta, che illustra le principali caratteristiche dell'operazione assicurativa in modo più conciso rispetto alla nota informativa;

sinistro: è un evento assicurato;

società di revisione: è una società diversa dalla Compagnia, iscritta ad apposito albo, incaricata di certificare i risultati della gestione interna separata;

spese di emissione: sono i costi sostenuti per l'emissione del contratto, pari a 60,00 Euro;

switch: operazione con la quale il contraente richiede di trasferire ad altro fondo una parte o la totalità delle quote investite in un altro e attribuite al contratto. Nel presente contratto non è consentita;

tasso annuo di rendimento finanziario: è il rendimento finanziario relativo ad un anno solare ed espresso in percentuale;

total expenses ratio (TER): indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del fondo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del fondo ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso;

turnover: indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio di un fondo, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota;

valore unitario della quota (o valore della quota): valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di calcolo, per il numero delle quote in cui esso è diviso alla stessa data;

valorizzazione della quota: calcolo del valore complessivo netto del fondo e, in relazione ad esso, del valore unitario della quota del fondo stesso;

volatilità: è l'indicatore della variabilità del valore di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.